R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

STATUTO
E
REGOLAMENTI

(APPENDICE DELL'ANNUARIO 1924-25)

BOLOGNA
TIPOGRAFIA PAOLO NERI
1925

STATUTO

DELLA R. UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

STATUTO

DELLA REGIA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

ORDINANZA 29 novembre 1924.

Approvazione dello statuto della R. Università di Bologna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto l'art. 25 del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585;
Veduto il Regolamento generale Universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;
Udito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

Approva

lo Statuto della Regia Università di Bologna per l'anno accademico 1924-25.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1924.

Il Ministro: CASATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1924.
Registro 34, Istruzione pubblica, foglio n. 167. — OTTAVI.

TITOLO I.

COSTITUZIONE DELL'UNIVERSITÀ.

ART. 1. - La Regia Università di Bologna comprende le Facoltà di Giurisprudenza, di Lettere e Filosofia, di Medicina e Chirurgia, di Scienze fisiche, matematiche e naturali e la Scuola di Farmacia.

ART. 2. - Nelle Facoltà e nelle Scuole anzidette, con le modalità indicate nei rispettivi titoli del presente Statuto, si conseguono le lauree seguenti:

la laurea in Giurisprudenza, durata del corso 4 anni;
la laurea in Scienze politico-amministrative, durata del corso 4 anni;
la laurea in Scienze economiche, durata del corso 4 anni;

nella Facoltà di Lettere e Filosofia:

la laurea in Lettere, durata del corso 4 anni;
la laurea in Filosofia, durata del corso 4 anni;

nella Facoltà di Medicina e Chirurgia:

la laurea in Medicina e Chirurgia, durata del corso 6 anni;

nella Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali:

la laurea in Matematica, durata del corso 4 anni;
la laurea in Fisica, durata del corso 4 anni;
la laurea in Chimica, durata del corso 4 anni;
la laurea in Scienze naturali, durata del corso 4 anni;
il titolo per l'ammissione alle Scuole d'Ingegneria, durata del corso 2 anni;

nella Scuola di Farmacia:

la laurea in Chimica e Farmacia, durata del corso 4 anni, più uno di pratica farmaceutica;
il diploma di Farmacia, durata del corso 3 anni, più uno di pratica farmaceutica.

Art. 3. - Con le modalità indicate nei titoli seguenti sono inoltre costituite le seguenti Scuole di perfezionamento e Seminarii:

nella Facoltà di Giurisprudenza:

la Scuola di perfezionamento nelle Scienze storico-giuridiche, durata del corso un anno;
l'Istituto di esercitazioni giuridiche (corsi biennali, annuali o trimestrali, a scelta dello studente);

nella Facoltà di Lettere e Filosofia:

la scuola speciale di Lingue e letterature francese e tedesca (corso annuale per i laureati in lettere o in filosofia);
la scuola speciale di Archeologia e antichità italiche (corso annuale per i laureati in lettere);
la scuola speciale di Storia dell'arte medievale e moderna (corso annuale per i laureati in lettere);
la scuola speciale di Biblioteconomia e di Archivistica (corso annuale per i laureati in lettere o in giurisprudenza);

nella Facoltà di Medicina e chirurgia:

la scuola di perfezionamento per specialisti in Clinica ostetrica e ginecologica (durata del corso 4 anni post-universitari);
la scuola di perfezionamento per specialisti in Clinica oculistica (3 anni di studio post-universitari);
la scuola di perfezionamento per specialisti in Clinica dermosifilopatica (2 anni di studio post-universitari);
la scuola di perfezionamento per specialisti in Clinica pediatrica (2 anni di studio post-universitari);
la scuola di perfezionamento per specialisti in Clinica ortopedica (3 anni di studio post-universitari);
la scuola di perfezionamento per specialisti in Odontojatria e protesi dentale (2 anni di studio post-universitari);

la scuola di perfezionamento per specialisti in Urologia (3 anni di studio post-universitari);

la scuola di perfezionamento per specialisti in Radiologia medica (2 anni di studio post-universitari);

la scuola di perfezionamento per specialisti in Igiene e sanità pubblica (2 anni di studio post-universitari);

la scuola di perfezionamento nella Medicina coloniale (un anno di studio post-universitario);

la scuola diretta al fine speciale della Storia della medicina (4 anni di studio post-universitari);

la scuola di specializzazione in Medicina legale ed assicurazioni sociali (2 anni di studio post-universitari);

nella Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali:

la scuola di perfezionamento in Matematica (durata del corso anni uno).

ART. 3. - La scuola di ostetricia per le levatrici funziona a norma del Regolamento approvato con R. decreto 11 gennaio 1923, n. 838.

ART. 5. - Salvo disposizioni particolari per ciascuna Facoltà o Scuola o per singole materie, i corsi dell'Università si svolgono in tre ore settimanali di lezione.

ART. 6. - I liberi docenti debbono entro il mese di maggio di ciascun anno presentare alla Segreteria il programma del corso che intendono svolgere nell'anno accademico successivo, fornendo la prova, se si tratti di insegnamenti di natura sperimentale, di possedere o poter disporre dei mezzi dimostrativi necessari.

ART. 7. - I programmi debbono essere esaminati entro il mese di giugno dalla Facoltà o Scuola competente, e classificati in due categorie secondo che comprendano tutta la materia dei rispettivi corsi ufficiali, ovvero una sola parte di essa. Saranno dichiarati pareggiati a senso dell'art. 60 del Reg. Gen. Univ. i corsi della prima categoria, purchè l'orario comprenda tante ore settimanali di lezione quante sono quelle del corso ufficiale corrispondente, e purchè i mezzi dimostrativi e sperimentali siano sufficienti.

I liberi docenti che per la prima volta intendano tenere il corso nella Università di Bologna possono presentare il loro programma fino a un mese prima dell'apertura dell'anno accademico; e la Facoltà provvede subito alla classificazione dei corsi.

ART. 8. - Quando il libero docente intenda svolgere il suo corso in locali diversi da quelli dell'Università, è tenuto ad indicarli esattamente alla Facoltà nell'atto stesso in cui presenta il programma per l'anno successivo, e ad unire una dichiarazione della persona od ente cui il locale appartiene, che autorizzi il Preside della Facoltà o le persone da lui delegate ad accedere in qualsiasi momento ai locali stessi per la sorveglianza prescritta dall'art. 62 del Regolamento generale universitario.

ART. 9. - Entro il mese di giugno di ciascun anno ogni Facoltà o Scuola, dopo aver classificati i programmi dei corsi liberi, procede al coordinamento

dei programmi di tutti i corsi che verranno tenuti nel successivo anno accademico a titolo ufficiale e privato. In base a tale coordinamento sono formati i manifesti da pubblicare e diffondere a norma del Regolamento generale universitario.

TITOLO II.

Disciplina universitaria.

Art. 10. - Le infrazioni alla disciplina scolastica, il contegno irriverente e scorretto verso i docenti, gli atti che comunque turbino il regolare svolgimento dei corsi, commessi da studenti nelle aule, o altrimenti nell'interno degli edifici universitari, i danneggiamenti agli edifici o al materiale universitario, sono colpiti, secondo la gravità dei casi, dalle sanzioni disciplinari seguenti:

1. L'ammonizione.
2. L'interdizione temporanea da uno o più corsi.
3. La sospensione da uno o più gruppi di esami di profitto per una o più sessioni.
4. L'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami.

Art. 11. - L'ammonizione viene fatta direttamente dal Rettore, udito lo studente nelle sue discolpe.

Art. 12. - L'applicazione delle pene di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 10 viene fatta dal Consiglio di Facoltà o Scuola dietro relazione del Rettore. Contro tali pene lo studente può appellarsi al Senato Accademico.

Art. 13. - L'esclusione temporanea dall'Università viene pronunciata dal Senato Accademico il cui giudizio è inappellabile.

Art. 14. - Lo studente ha diritto di presentare per iscritto le sue discolpe, e deve a sua richiesta essere udito.

Art. 15. - Dell'applicazione delle pene di 2°, 3° e 4° grado viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della pena di 4° grado a tutte le Università o Istituti Superiori del Regno.

Art. 16. - Le punizioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 10 vanno registrate nella carriera scolastica degli studenti e trascritte conseguentemente sui fogli di congedo.

Art. 17. - Le disposizioni disciplinari prese in altra Università o Istituto Superiore sono integralmente applicate anche nell'Università di Bologna, se lo studente punito vi si trasferisca o chieda di esservi iscritto.

TITOLO III.

Esami.

Art. 18. - Gli esami di profitto e quelli di laurea sono dati in due sessioni ordinarie, l'una alla chiusura normale dei corsi, l'altra immediatamente prima dell'apertura dei medesimi.

Le due sessioni si svolgono in due appelli ciascuna, con un intervallo minimo di tre giorni fra l'uno e l'altro.

Possono tuttavia tenersi esami, sia di profitto che di laurea, in qualsiasi epoca dell'anno accademico, purchè almeno 10 studenti chiedano di essere ammessi a un determinato esame.

Tali esami si svolgono in un solo appello.

ART. 19. - Le Commissioni per gli esami di profitto si compongono di tre o cinque membri. Ne fanno parte i professori ufficiali delle materie comprese nel gruppo su cui verte l'esame, salvo, in caso d'impedimento, ad essere sostituiti da professori di materie affini. Ad essi si aggiunge un libero docente o cultore di una delle materie su cui verte l'esame, e, quando ciò sia necessario per formare il numero dispari, un professore di materia affine.

ART. 20. - Nella valutazione finale degli esami di profitto è compresa quella riguardante la cultura, nella quale si tiene conto altresì dell'importanza relativa delle varie materie di fronte alla preparazione professionale; e quella riguardante la maturità intellettuale, il possesso del metodo, il potere critico e l'organicità del sapere. A quest'ultima valutazione si deve attribuire maggiore importanza che alla prima nella votazione finale.

ART. 21. - Salve le disposizioni particolari per le singole Facoltà e Scuole, la Commissione di laurea è composta di undici membri, dei quali dieci professori ufficiali ed un libero docente. In caso d'impedimento, la Commissione è costituita di un numero di membri minori, ma non mai inferiore a sette.

ART. 22. - Salve le disposizioni speciali per le singole Facoltà o Scuole, l'esame di laurea consiste in:

a) una dissertazione scritta sopra un tema concordato col professore della materia. L'indicazione scritta del tema, controfirmata dal professore, dev'essere esibita alla Segreteria cinque mesi prima del giorno della presentazione. La dissertazione dev'essere presentata, in doppio esemplare, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la discussione;

b) tre temi su punti controversi e in materie differenti da quelle della dissertazione, concordato ciascuno con il professore della rispettiva materia che appone la firma al foglio relativo, e presentati in segreteria unitamente alla dissertazione. Nel giorno prefisso per l'esame di laurea il professore della materia o altro professore designato dal Preside legge in seduta segreta una relazione scritta sulla dissertazione, e in base a tale relazione la Commissione delibera se il candidato debba essere ammesso alla discussione. Qualora il giudizio sia favorevole, si procede in seduta pubblica alla discussione sulla dissertazione e su due almeno dei tre temi presentati. L'esame ha la durata minima di quaranta minuti. Terminato l'esame ed allontanato il pubblico, la Commissione delibera prima sull'approvazione, poi sui punti di merito.

La non ammissione alla discussione ha valore di riprovazione.

ART. 23. - Nello stabilire il punto dell'esame di laurea, e semprechè l'esame stesso meriti l'approvazione, la Commissione tiene conto anche della precedente carriera scolastica del candidato, nonchè delle eventuali memorie originali, a stampa o manoscritte, che egli abbia a questo scopo depositate in Segreteria almeno un mese prima dell'inizio della sessione.

Art. 24. - Per i laureati stranieri che vengono esonerati da tutti gli esami di profitto ed ammessi all'esame di laurea a norma dell'art. 51 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, comma 4°, è obbligatoria la presentazione di almeno una memoria stampata o manoscritta.

Tale memoria deve risultare preparata in un Istituto universitario italiano e vertere sopra un argomento strettamente pertinente alla laurea da conseguire.

Ogni altra norma dell'esame di laurea è eguale a quelle seguite per gli studenti italiani.

TITOLO IV.

Ordinamento della Facoltà di Giurisprudenza.

Art. 25. - La Facoltà di Giurisprudenza conferisce le seguenti lauree:

a) in Giurisprudenza;

b) in Scienze politico-amministrative;

c) in Scienze economiche.

Art. 26. - I corsi della Facoltà di Giurisprudenza sono ripartiti in due bienni. Il 1° biennio ha carattere istituzionale ed è eguale per tutti gli studenti iscritti alla Facoltà (Tabella *A*); il 2° biennio comprende tre gruppi di corsi: il primo per la laurea in Giurisprudenza (Tabella *B*), il secondo per la laurea in Scienze politico-amministrative (Tabella *C*), il terzo per la laurea in Scienze economiche (Tabella *D*).

Nell'iscriversi al terzo anno della Facoltà, lo studente ha l'obbligo di dichiarare quale dei tre gruppi preferisca.

Art. 27. - Non è ammesso il passaggio al secondo biennio se non siano stati superati gli esami di profitto per le materie del primo.

Art. 28. - I corsi del secondo biennio si svolgono per mezzo di lezioni e di esercitazioni esegetiche e pratiche, secondo la natura dei rispettivi insegnamenti e le opportune intese degli insegnanti, coordinate ed approvate dalla Facoltà.

Art. 29. - Lo studente può iscriversi senza obbligo di esame a qualunque materia o corso non compreso nel gruppo preferito.

Art. 30. - Per gli studenti che provengano dalla Facoltà di Giurisprudenza di altre Università, il Consiglio dei Professori si riserva di stabilire caso per caso le equipollenze e prescrivere l'ordine degli studi, anche in deroga a quello sopra fissato. La stessa norma vale, osservate le leggi e i regolamenti in materia, anche per gli studenti che provengano da Facoltà di Scienze politiche, sociali ed economiche, od altre affini, da Istituti Superiori di commercio, da Facoltà straniere, e per laureati di qualsiasi Facoltà o Scuola.

Art. 31. - A studenti e laureati italiani non possono concedersi abbreviazioni di corso se non abbiano conseguito il diploma di maturità classica almeno tanti anni prima, quanti sono quelli per cui l'abbreviazione si concede.

Art. 32. - Al termine del 2° biennio, superate le prove prescritte pei relativi ordini di studi, gli studenti sono ammessi all'esame di laurea.

Art. 33. - Le materie d'esame per il primo biennio sono raggruppate come segue:

I. Istituzioni di diritto privato.

II. Istituzioni di diritto pubblico, e istituzioni di diritto processuale.

III. Istituzioni di diritto penale.

IV. Istituzioni di diritto romano, storia del diritto romano, storia del diritto italiano.

V. Istituzioni di economia politica.

Art. 34. - Le materie d'esame del primo anno del 2° biennio per la laurea in Giurisprudenza (Tabella *B*) sono raggruppate come segue:

I. Diritto civile, commerciale, processuale.

II. Diritto romano, storia del diritto italiano.

III. Diritto amministrativo ed ecclesiastico.

IV. Diritto penale.

V. Medicina legale.

VI. Teoria generale del diritto.

Nel secondo anno lo studente sostiene l'esame speciale nelle nuove materie prescritte.

Per gli altri corsi già seguiti nel 1° anno, in essi comprese le materie per le quali si svolgono nell'ultimo anno le esercitazioni, sarà sufficiente una attestazione di profitto, rilasciata dall'insegnante in seguito ad un colloquio.

Art. 35. - Le materie d'esame del primo anno del 2° biennio per la laurea in Scienze politico-amministrative (Tabella *C*) sono raggruppate come segue:

I. Diritto civile e commerciale.

II. Diritto costituzionale ed internazionale.

III. Diritto amministrativo ed ecclesiastico.

Pel secondo anno gli esami sono regolati secondo le norme dell'articolo precedente.

Art. 36. - Alla Facoltà di Giurisprudenza è annessa una Scuola di perfezionamento nelle Scienze storico-giuridiche, nella quale si impartiscono gli insegnamenti indicati nella Tabella *E*.

Possono frequentare la detta Scuola gli italiani laureati in giurisprudenza o in lettere, e gli stranieri provveduti di titoli equipollenti. Il corso ha la durata di un anno. Al termine dell'anno i laureati di cui sia stata constatata la frequenza ai corsi ed alle esercitazioni obbligatorie sono ammessi a sostenere un esame di diploma nelle Scienze storico-giuridiche.

L'esame di diploma consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta, fondata su ricerche dirette e personali del candidato;

b) nella discussione di una tesi orale su tema assegnato dalla Commissione 48 ore prima dell'esame, nella materia che il candidato stesso abbia preventivamente designata.

La Commissione è costituita di sette membri, e ne fanno parte di diritto i professori delle tre materie obbligatorie e delle due che il candidato abbia scelto, nonchè un libero docente di una fra le materie stesse.

In ogni altra parte si applicano all'esame di diploma le regole degli articoli 22 e seguenti.

Le tasse d'iscrizione e di diploma e la soprattassa per l'esame di diploma sono fissate nella misura stabilita dalla legge per la Facoltà di Lettere e filosofia.

Art. 37. - È costituito presso la Facoltà di Giurisprudenza un Istituto di esercitazioni giuridiche per lo sviluppo speciale della cultura dei giovani nelle Scienze giuridiche, politiche e sociali, per il loro addestramento alla pratica e per la loro preparazione al magistero.

L'Istituto funziona come seminario a senso dell'art. 23 del Regolamento generale universitario.

Art. 38. - Prestano la loro opera nell'Istituto quei professori ufficiali che ogni anno siano indicati dal Consiglio di Facoltà, ed eccezionalmente liberi docenti od altre persone di riconosciuta competenza, invitate dalla Facoltà stessa. I professori ufficiali che prestano la loro opera nell'Istituto eleggono nel loro seno un Direttore, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ed un bibliotecario.

Art. 39. - Entro il 15 novembre di ciascun anno il Consiglio dei docenti dell'Istituto determina l'oggetto, il modo e l'orario dei vari corsi ed esercizi.

Art. 40. - I lavori dell'Istituto hanno principio il 1° dicembre e cessano il 15 maggio.

Art. 41. - Ad ogni corso non possono essere iscritti più di quindici alunni, salvo apposita deliberazione del Consiglio.

Art. 42. - Ogni studente di qualsiasi Facoltà o Scuola, che anche a titolo facoltativo segua od abbia seguìto il corso ufficiale di un insegnante della Facoltà di Giurisprudenza, può chiedere di essere ammesso al corso tenuto nell'Istituto da quello o da altri docenti nello stesso ramo di studi. Possono pure esservi ammessi i laureati da non oltre un anno nella Regia Università di Bologna. Superando i richiedenti il numero di quindici, il Consiglio dei docenti dell'Istituto delibera quali studenti tra i richiedenti debbano essere ammessi.

Art. 43. - Nessuno studente può iscriversi a più di tre corsi, fuorchè per la preparazione al magistero.

Art. 44. - Le domande dei giovani devono essere presentate per iscritto al Direttore dell'Istituto entro il mese di novembre.

Art. 45. - L'iscrizione all'Istituto è gratuita.

Art. 46. - Agli allievi che abbiano frequentato con diligenza uno o più corsi, prendendo parte alle esercitazioni che ne formano oggetto, viene rilasciato dal Direttore dell'Istituto, dietro relazione dei docenti, un certificato che dev'essere controfirmato dal Preside della Facoltà.

Art. 47. - È data facoltà al Consiglio dei docenti di stringere accordi con altri Istituti o Scuole dell'Università per costituire gruppi di corsi e di esercitazioni.

Art. 48. - L'attività di ogni docente consiste nell'addestrare gli alunni ad indagini personali, alla composizione di lavori, a prove di indole pratica, e nelle opportune esercitazioni per la preparazione al magistero.

Art. 49. - I corsi dell'Istituto hanno luogo nei locali universitari, e, possibilmente, nell'aula dove sono raccolti i libri più strettamente necessari ai lavori.

Art. 50. - L'iscritto che non dia prova di sufficiente diligenza e profitto può in qualsiasi momento, su parere conforme del Consiglio dei docenti, essere rimosso dall'Istituto.

Art. 51. - La biblioteca dell'Istituto è a disposizione degli alunni, i quali, però, non possono avere libri a prestito.

Art. 52. - Il Consiglio direttivo può deliberare la stampa a spese dell'Istituto dei lavori degli alunni che ne siano meritevoli.

TITOLO VI.

Ordinamento della Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 53. - Le materie d'insegnamento della Facoltà di Lettere e filosofia sono le seguenti:

1. Filosofia.
2. Pedagogia.
3. Storia della filosofia.
4. Lingua e letteratura italiana.
5. Lingua e letteratura latina.
6. Lingua e letteratura greca.
7. Storia antica.
8. Storia moderna.
9. Geografia.
10. Archeologia.
11. Storia dell'arte medioevale e moderna.
12. Storia comparata delle lingue classiche e neolatine.
13. Storia comparata delle letterature neolatine.
14. Lingua e letteratura francese.
15. Scienza del linguaggio.
16. Filologia indoeuropea.
17. Psicologia sperimentale.
18. Lingua e letteratura tedesca.
19. Paleografia latina, diplomatica ed epigrafia medioevale.
20. Antichità classiche.
21. Antichità italiche.
22. Storia delle religioni.
23. Epigrafia e paleografia greca.
24. Lingue e letterature slave.
25. Filologia semitica.
26. Latino medioevale e umanistico.
27. Bibliologia.
28. Fondamenti di matematica.
29. Metodi e risultati di ricerca biologica.
30. Corso di scienze fisiche.

Inoltre due lettorati per le lingue francese e tedesca.

Art. 54. - Per la laurea in lettere è obbligatoria l'iscrizione alle seguenti materie:

1. Lingua e letteratura italiana (triennale).
2. Lingua e letteratura latina (triennale), con l'obbligo di una prova scritta.
3. Lingua e letteratura greca (triennale).
4. Filosofia, o storia della filosofia, o pedagogia (due corsi annuali, oppure un corso biennale scelto fra le prime due materie).
5. Storia antica }
6. Storia moderna } una annuale e una biennale, a scelta.
7. Archeologia o storia dell'arte medioevale e moderna (annuale, a scelta).
8. Geografia (biennale).
9. Storia comparata delle lingue classiche e neolatine (annuale).
10. Storia comparata delle letterature neolatine (annuale).
11. Scienza del liguaggio - Filologia indoeuropea - Lingua e letteratura francese - Lingua e letteratura tedesca (una annuale, a scelta).

12-13. Due materie a scelta, annuali, fra quelle del precedente elenco che non siano già state scelte ad altro titolo, o fra le altre materie insegnate a titolo ufficiale in qualunque Facoltà o Scuola. In quest'ultima ipotesi, la scelta dev'essere approvata dal Consiglio di Facoltà. In ogni caso, non sono ammessi a discutere dissertazioni di laurea in letteratura italiana nè in letterature neolatine nè in storia moderna gli studenti che non siano stati iscritti al corso di Paleografia latina, diplomatica ed epigrafia medioevale.

Art. 55. - Per la laurea in filosofia è obbligatoria l'iscrizione alle seguenti materie:

1. Filosofia (triennale).
2. Storia della filosofia (triennale).
3. Pedagogia (biennale).
4. Psicologia sperimentale (annuale).
5. Lingua e letteratura italiana (biennale).
6. Lingua e letteratura latina (biennale).
7. Storia antica (annuale).
8. Storia moderna (annuale).
9. Lingua e letteratura greca (annuale).
10. Geografia o Storia delle religioni (a scelta, annuale).

11-13. Tre materie annuali, scelte fra le seguenti:

Metodi e risultati di ricerca biologica.
Fondamenti di matematica.
Un corso di Scienze fisiche.
Un corso di materie economiche o giuridiche.

14. Un'altra materia scelta dallo studente fra quelle insegnate nella Facoltà di Lettere e filosofia o in quella di Giurisprudenza, e approvata dal Consiglio di Facoltà.

Art. 56. - I laureati in Giurisprudenza o in Scienze politico-amministrative o in Scienze economiche possono essere iscritti al terzo anno del corso per la laurea in lettere, con l'obbligo dell'iscrizione alle materie seguenti:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale), con l'obbligo di una prova scritta.
3. Lingua e letteratura greca (biennale).
4. Storia antica (annuale).
5. Storia moderna (annuale).
6. Geografia (annuale).
7. Storia della filosofia, o Filosofia (annuale).
8. Una materia a scelta fra quelle insegnate dalla Facoltà di lettere e non comprese nel precedente elenco (annuale).

Art. 57. - I laureati in filosofia possono essere iscritti al terzo anno del corso per la laurea in lettere, con l'obbligo dell'iscrizione alle materie seguenti:

1. Lingua e letteratura greca (biennale).
2. Lingua e letteratura italiana (annuale).
3. Lingua e letteratura latina (annuale), con l'obbligo di una prova scritta.
4. Geografia (annuale).
5. Archeologia o Storia dell'arte medioevale e moderna (annuale).
6. Storia comparata delle lingue classiche e neolatine (annuale).
7. Storia comparata delle letterature neolatine (annuale).
8. Scienza del linguaggio, Filologia indoeuropea, Lingua e letteratura tedesca (una a scelta, annuale).
9. Storia antica o moderna (annuale).
10. Una materia a scelta fra quelle della Facoltà, escluse le filosofiche.

Art. 58. - I laureati in Lettere, in Giurisprudenza, in Medicina e chirurgia, in Scienze fisiche, matematiche e naturali e in Ingegneria, che siano forniti di diploma di maturità classica conseguito almeno due anni prima, possono essere iscritti al terzo anno del corso per la laurea in filosofia, con l'obbligo dell'iscrizione alle materie seguenti:

1. Filosofia }
2. Storia della filosofia } biennali.
3. Pedagogia }
4. Psicologia sperimentale (annuale).

5-8. Quattro materie annuali a scelta tra le già indicate per gli studenti di filosofia, con esclusione della materia biologica per i laureati in medicina, della matematica e del corso di scienze fisiche per i laureati in fisica, in matematica ed in ingegneria, del corso di scienze economiche o giuridiche per i laureati in giurisprudenza.

Art. 59. - Ai fini degli esami di profitto, le materie d'insegnamento si raggruppano nel modo seguente:

A) Lingua e letteratura latina;
Lingua e letteratura greca;

B) Storia antica;
Archeologia;
C) Lingua e letteratura italiana;
Storia dell'arte medioevale e moderna;
D) Storia comparata delle letterature neolatine;
Lingua e letteratura francese;
Lingua e letteratura tedesca;
E) Storia comparata delle lingue classiche e neolatine;
Scienza del linguaggio;
Filologia indoeuropea;
F) Storia moderna;
Paleografia latina, diplomatica ed epigrafia medioevale;
G) Geografia;
H) Filosofia;
Storia della filosofia;
I) Pedagogia;
Psicologia sperimentale.

Art. 60. - Gli esami di profitto e di laurea si svolgono a norma del titolo III.

La dissertazione di laurea, prescritta dall'art. 22, per gli aspiranti alla laurea in filosofia dev'essere in materia filosofica, per gli aspiranti alla laurea in lettere dev'essere in materia non filosofica.

Art. 61. - Alla Facoltà di lettere e filosofia sono annesse le seguenti Scuole dirette a fini speciali ai sensi dell'art. 2, lett. *b*), del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102:

A) Scuola di Lingue e letterature francese e tedesca;
B) Scuola di Archeologia ed antichità italiche;
C) Scuola di Storia dell'arte medioevale e moderna;
D) Scuola di Biblioteconomia e di archivistica.

Del Consiglio di ciascuna Scuola fanno parte i professori che v'insegnano a titolo ufficiale, sia che appartengano alla Scuola, sia che facciano parte di altra Facoltà o Scuola.

Le tasse d'iscrizione e di diploma e le sopratasse di esami di profitto e di laurea sono corrisposte nella misura fissata dalla legge per la Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 62. - Alla Scuola speciale di lingue e letterature francese e tedesca possono essere ammessi i laureati in lettere e in filosofia.

Il corso della Scuola ha la durata di un anno. Gli iscritti debbono seguire le lezioni e superare gli esami di lingua e letteratura francese e di lingua e letteratura tedesca.

Art. 63. - Per conseguire il diploma in una delle due lingue e letterature il candidato che abbia superato gli esami di profitto deve sostenere le seguenti prove:

a) una composizione scritta nella lingua prescelta, di argomento letterario, da svolgersi in sei ore con l'uso del solo dizionario e alla presenza di almeno tre membri della Commissione;

b) una prova orale, comprendente grammatica storica, letteratura, interpretazione di testi antichi e moderni;

c) una lezione di argomento letterario, della durata di un'ora, su tema assegnato dalla Commissione 24 ore prima.

La Commissione esaminatrice per gli esami di diploma si compone del Preside, del professore della lingua e letteratura straniera prescelta, del professore di letteratura italiana, di quello di letteratura neolatina (per il diploma di francese) o di storia comparata delle lingue classiche e neolatine (per il diploma di tedesco), di un altro professore di ruolo della Facoltà, del lettore e di un libero docente o cultore della materia.

Art. 64. - Alle Scuole di Archeologia ed antichità italiche e di Storia dell'arte medioevale e moderna sono ammessi i laureati in lettere.

Ciascuno dei due corsi ha la durata di un anno, e consta delle materie seguenti:

I. Per il corso di Archeologia e antichità italiche:

1. Antichità italiche;
2. Antichità classiche;
3. Archeologia;
4. Storia antica;
5. Epigrafia e paleografia greca.

II. Per il corso di Storia dell'arte medioevale e moderna:

1. Storia dell'arte medioevale e moderna;
2. Latino medioevale e umanistico;
3. Paleografia, diplomatica ed epigrafia medioevale;
4. Storia moderna.

L'aspirante può essere dispensato dall'iscrizione alle materie sulle quali abbia già sostenuto l'esame nel corso per la laurea in lettere.

Art. 65. - Ai fini degli esami di profitto, le materie dei due corsi sono raggruppate come segue:

I). 1° gruppo: Antichità italiche; Antichità classiche; Archeologia;
2° gruppo: Storia antica; Epigrafia e Paleografia greca;

II). 1° gruppo: Storia dell'arte medioevale e moderna; Storia moderna;
2° gruppo: Latino medioevale e umanistico; Paleografia latina, diplomatica ed epigrafia medioevale.

Le Commissioni sono composte come all'art. 19.

Art. 66. - L'esame di diploma si svolge e le relative Commissioni sono costituite nei modi fissati agli articoli 21 e seguenti.

Il tema della dissertazione scritta dev'essere scelto nelle materie dalle quali s'intitola il diploma a cui il candidato aspira.

Art. 67. - Alla Scuola di Biblioteconomia ed archivistica sono ammessi i laureati in lettere e in giurisprudenza. Il corso della Scuola dura un anno, e comprende l'iscrizione alle seguenti materie:

1. Paleografia latina, diplomatica ed epigrafia medioevale;
2. Bibliologia;
3. Storia antica o moderna (a scelta dell'aspirante);
4. Storia del diritto italiano;

5. Diritto ecclesiastico;

6. Una materia filologica a scelta, per i laureati in giurisprudenza, o una materia di diritto romano per i laureati in lettere.

Ai fini degli esami di profitto, le materie si raggruppano nel modo seguente:

1° gruppo: Paleografia latina, ecc.; Bibliologia;

2° gruppo: Storia antica; Storia moderna; la materia filologica di cui al n. 6;

3° gruppo: Storia del diritto italiano; Diritto ecclesiastico; la materia romanistica di cui al n. 6.

Le Commissioni sono composte come all'art. 19.

All'alunno che abbia superato gli esami suddetti viene rilasciato un diploma di archivista bibliotecario.

Art. 68. - Gl'iscritti alle Scuole di cui agli articoli precedenti sono tenuti a pagare le tasse di iscrizione e di diploma e le sopratasse di esami nella misura fissata dalla legge per la Facoltà di lettere e filosofia.

TITOLO VI.

Ordinamento della Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 69. - La Facoltà medico-chirurgica ha per fine:

a) d'insegnare tutte le discipline attinenti agli studi della biologia umana normale e patologica, conferendo al termine degli studi la laurea in medicina e chirurgia;

b) di preparare i giovani al conseguimento di diplomi speciali;

c) d'impartire corsi speciali d'istruzione e preparazione per determinate carriere che non portano al conferimento di un diploma.

Art. 70. - Sono insegnamenti della Facoltà i seguenti:

1. Biologia generale;
2. Fisica pei medici;
3. Chimica inorganica ed organica;
4. Zoologia medica;
5. Anatomia umana normale descrittiva e topografica;
6. Fisiologia e chimica fisiologica;
7. Fisiopatologia;
8. Farmacologia e tossicologia;
9. Anatomia e istologia patologica;
10. Patologia speciale medica dimostrativa;
11. Patologia speciale chirurgica dimostrativa;
12. Clinica medica generale;
13. Clinica pediatrica;
14. Clinica chirurgica generale e semeiotica;
15. Clinica ostetrica e ginecologica;
16. Clinica oculistica;
17. Clinica delle malattie nervose e mentali;

18. Igiene e polizia medica;
19. Medicina legale e infortunistica;
20. Clinica dermosifilopatica;
21. Istofisiologia ed embriologia generale;
22. Clinica ortopedica e traumatologica;
23. Odontoiatria e protesi dentale.

Art. 71. - Nell'impartire l'insegnamento vengono distinte dalla materia fondamentale cui appartengono ed insegnate per incarico, rimanendo annesse ai rispettivi Istituti, le seguenti branche speciali:

Anatomia topografica, annessa all'Istituto di Anatomia umana;

Chimica fisiologica e fisico-chimica biologica, annessa all' Istituto di Fisiologia;

Batteriologia, annessa, secondo deliberazioni prese anno per anno dal Consiglio d'amministrazione, su proposta della Facoltà, ad uno degli Istituti che hanno con essa maggiore affinità;

Semeiotica e metodi clinici, annessa alla Clinica medica;

Medicina coloniale, annessa alla Clinica medica;

Radiologia, annessa alla Clinica medica;

Terapia clinica generale, annessa alla Clinica medica generale, nonchè per la parte pediatrica alla Clinica pediatrica e per la parte di ricettazione e posologia all'Istituto di Farmacologia;

Otorinolaringojatria, annessa alla Clinica chirurgica;

Medicina operatoria, annessa alla Clinica chirurgica.

Art. 72. - Tutti gl'insegnamenti sono annuali e per un numero variabile di lezioni, secondo i quadri dell'ordinamento didattico annessi al presente Statuto (tabella *F*).

È fatta eccezione per l'anatomia descrittiva, la fisiologia, la fisio-patologia, l'anatomia e istologia patologica, la patologia speciale medica dimostrativa, che sono biennali, e per la clinica medica generale e la clinica chirurgica generale, che sono triennali.

Art. 73. - Gl'insegnanti di istofisiologia ed embriologia generale, clinica pediatrica, clinica dermosifilopatica, clinica oculistica, ortopedia, odontojatria e protesi dentale hanno l'obbligo di dividere il loro insegnamento in due parti, l'una istituzionale e l'altra superiore.

Art. 74. - Ogni insegnamento della Facoltà è dimostrativo e sperimentale, sia nelle lezioni sia nelle esercitazioni.

È in facoltà dei professori ufficiali e dei liberi docenti di trasformare un certo numero di lezioni in colloqui, conferenze ecc.

I programmi approvati dalla Facoltà a senso dell'art. 9 devono essere ogni anno integralmente svolti.

Art. 75. - Tutte le materie di insegnamento di cui agli articoli 70 e 71 sono obbligatorie per tutti gli studenti, tanto per la frequenza alle lezioni quanto per l'esame, ad eccezione della Medicina coloniale che è facoltativa.

Pei corsi di cui all'art. 73 è però obbligatoria soltanto la parte istituzionale.

La ripartizione delle materie fra i sei anni di corso è indicata nella tabella *F*, annessa al presente Statuto, ed è obbligatoria in ogni sua parte.

Gli studenti del 6° anno, oltre l'obbligo di frequentare le lezioni delle due cliniche generali e di iscriversi all'internato nelle medesime a norma dell'art. 80, hanno l'obbligo di iscriversi ai corsi superiori di due almeno fra le materie indicate all'art. 73.

Tale iscrizione rende obbligatoria altresì la frequenza ai rispettivi internati od esercitazioni.

Art. 76. - Non possono essere ammessi agli esami del 4° anno di corso gli studenti che non abbiano superato gli esami del 1°, 2° e 3° anno.

Non possono essere iscritti al 6° anno gli studenti che non abbiano superato gli esami del 4° e 5° anno.

Possono iscriversi con riserva al 6° anno gli studenti che, nel presentare la domanda d'iscrizione, s'impegnino a sostenere gli esami arretrati entro il 31 gennaio dell'anno scolastico in corso. Qualora non si presentassero o non fossero promossi, l'iscrizione con riserva è annullata.

Art. 77. - Le esercitazioni vengono affidate preferibilmente agli aiuti ed assistenti.

Alle esercitazioni deve essere lasciata tutta la parte metodologica e tecnica.

Nelle materie d'indole clinica le esercitazioni consistono essenzialmente in ambulatori e in visite serali agli infermi, fatti gli uni e le altre con metodo didattico.

Le esercitazioni sono abitualmente fatte per turni di gruppi di studenti. Possono anche farsi esercitazioni pubbliche, nel senso che, mentre un turno di studenti esegue le esercitazioni, la rimanente scolaresca vi assiste.

Art. 78. - In nessuna materia il numero delle ore dedicate dal personale insegnante alle esercitazioni può essere inferiore a quello dedicato all'insegnamento.

Fanno eccezione la Biologia generale e la Terapia generale, le quali, pur essendo dimostrative e sperimentali, non hanno esercitazioni. Fa eccezione altresì la parte semeiotica del corso di Semeiotica e metodi clinici, essendo le esercitazioni di semeiotica assorbite in quelle di clinica medica.

Hanno invece esercitazioni, per un numero di ore doppio di quello dell'insegnamento cattedratico, le seguenti materie:

Zoologia;
Anatomia;
Anatomia topografica;
Isto-fisiologia generale;
Embriologia generale;
Chimica fisiologica;
Anatomia patologica;
Batteriologia;
Medicina operatoria;
Metodi clinici;
Odontojatria;
Ortopedia;
Otorinolaringojatria.

Hanno un numero di ore di esercitazioni quattro volte superiore a quello delle ore di insegnamento cattedratico (ambulatorio e visita serale tutti i giorni meno i festivi) le seguenti materie:

Clinica dermosifilopatica;
Clinica delle malattie nervose e mentali;
Clinica oculistica.

Art. 79. - Quando le esercitazioni cliniche, intese come ambulatorî e visite serali, assumono carattere strettamente obbligatorio per i singoli studenti, e la presenza deve venire controllata per ogni singolo studente, tali esercitazioni prendono nome di internati.

Possono essere compresi negli internati anche altri obblighi, da determinarsi anno per anno e materia per materia, su proposta dei Direttori dei rispettivi Istituti.

Art. 80. - Sono trasformati in internati strettamente obbligatori le esercitazioni nelle seguenti materie:

Clinica medica, 4 mesi;
Clinica chirurgica, 4 mesi;
Clinica ostetrico-ginecologica, 2 mesi;
Clinica pediatrica;
Patologia speciale medica;
Patologia speciale chirurgica.

Art. 81. - Gl'internati strettamente obbligatori per l'esame di laurea e quelli di cui all'art. 75 debbono essere controllati da un registro di presenza o in altro modo.

Gli studenti del gruppo di turno, che non intervengono alle visite serali e agli ambulatori, devono presentare giustificazione scritta.

L'assenza continuata o saltuaria a più di un quinto delle totali presenze obbligatorie dev'essere compensata da altrettante frequenze nei mesi di vacanza. In caso contrario non può essere concessa l'attestazione di compiuto internato, necessaria per adire all'esame di laurea.

Art. 82. - Gli aggruppamenti delle materie ai fini degli esami di profitto e gli anni di corso, nei quali i singoli esami debbono essere sostenuti, sono indicati alla tabella *G*.

TITOLO VII.

Ordinamento delle Scuole di perfezionamento e delle Scuole dirette a fini speciali per i laureati in medicina e chirurgia.

Sezione I.

Disposizioni comuni a tutte le Scuole.

Art. 83. - Direttore di ciascuna scuola di perfezionamento o diretta a fini speciali è il titolare della Cattedra che porta il titolo eguale o il più affine a quello del diploma che viene conferito dalla scuola stessa.

Nel caso in cui detto titolare non sia professore di ruolo, la direzione viene affidata ad uno dei professori di ruolo componenti il corpo insegnante della scuola stessa, designato a norma dell'art. 11 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 84. - Le date di inizio e di termine delle lezioni sono di regola eguali a quelle fissate per l'anno scolastico universitario.

Tuttavia per ragioni speciali inerenti alla natura dei corsi tali date possono essere dal Consiglio della Scuola prolungate o spostate, con disposizione contenuta nel Regolamento speciale della Scuola stessa.

Art. 85. - Per il conseguimento del titolo accademico è obbligatorio l'internato in uno almeno degli Istituti pertinenti agli insegnamenti impartiti, oltre gl'internati prescritti inderogabilmente per ciascuna scuola.

Art. 86. - L'assiduità alle lezioni ed esercitazioni è controllata con un registro di presenza, sul quale gl'iscritti appongono la loro firma, oppure con altro mezzo analogo.

Ove l'assenza alle lezioni o alle esercitazioni superi di un quinto la totalità rispettivamente delle une o delle altre, anche se tale assenza sia giustificata, viene negata l'ammissione agli esami.

Art. 87. - Le Commissioni per gli esami di diploma sono composte di 7 membri. Ne è presidente il Direttore della Scuola, e ne fanno parte gli insegnanti della Scuola stessa ed altri professori di ruolo, designati dal Direttore, nonchè un libero docente.

L'esame di diploma consiste nella presentazione di una memoria originale stampata, e in una discussione sulla medesima.

Art. 88. - Le tasse d'immatricolazione, d'iscrizione e di diploma e le sopratasse per esami di profitto o di diploma sono quelle medesime stabilite dalla legge per la Facoltà di Medicina e chirurgia.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, udito il Consiglio della Scuola e il Senato Accademico, stabilisce anno per anno e caso per caso i contributi che gli iscritti alle varie Scuole debbono corrispondere per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni di cui usufruiscano durante gli anni di studio.

Art. 89. - I corsi di lezioni impartiti nelle Scuole possono essere istituiti espressamente come corsi post-universitari di perfezionamento o diretti a fini speciali, ma possono anche usufruirsi i corsi ufficiali per gli studenti in Medicina e chirurgia e i corsi liberi e pareggiati già altrimenti istituiti.

In ogni caso, però, per le materie fondamentali per il conseguimento del nuovo titolo accademico, debbono esser tenuti corsi appositi di tipo superiore.

Quando gl'iscritti siano in numero molto ristretto l'insegnamento di tipo superiore può abbandonare il carattere cattedratico e svolgersi in quella diversa forma didattica che la convivenza fra maestro e discepoli potrà suggerire.

Art. 90. - I professori di ruolo, che nel corso ufficiale per studenti impartiscano meno di tre ore settimanali di lezione, sono tenuti, se richiesti, a dare ai corsi superiori le ore rimanenti, senza diritto ad emolumenti speciali.

Art. 91. - Il Consiglio della Scuola può esonerare da una parte degli anni di studio prescritti per il conseguimento del nuovo titolo accademico,

non superiore alla metà del tempo normale, quei laureati in Medicina e chirurgia che presentassero particolari titoli di studio acquisiti dopo la laurea. Nessuno tuttavia può essere esonerato dall'obbligo di sostenere tutti gli esami di profitto e l'esame di diploma.

SEZIONE II.

Scuola di perfezionamento per specialisti in Clinica ostetrica e ginecologica.

ART. 92. - È istituita nella Regia Università di Bologna una Scuola di perfezionamento per specialisti in Clinica ostetrica e ginecologica.

Essa conferisce il diploma di specialista in Clinica ostetrica e ginecologica.

ART. 93. - Gli anni di studio post-universitari necessari per conseguire il titolo sono quattro.

ART. 94. - Gli insegnamenti che formano materia per il corso di perfezionamento in Clinica ostetrica e ginecologica sono i seguenti:

a) Clinica ostetrica e ginecologica. — Illustrazione di argomenti e capitoli particolari delle discipline ed illustrazione di speciali casi clinici: 25 lezioni per ciascun anno di corso.

b) Medicina operatoria ostetrica e ginecologica. — Esposizione della tecnica operativa e relative esercitazioni sia sulla macchina sia sul cadavere; 25 lezioni per ciascun anno di corso.

c) Radiologia e radioterapia ostetrica e ginecologica. — Esposizione della tecnica speciale, delle indicazioni, dei risultati: 10 lezioni per due anni di corso.

ART. 95. - Oltre la frequenza ai tre corsi superiori testè indicati, gl'iscritti al corso di perfezionamento hanno l'obbligo di:

a) frequentare i corsi istituzionali tecnici e pratici di Clinica ostetrica e ginecologica impartiti agli studenti di Medicina e chirurgia;

b) assistere ai parti fisiologici e patologici ed alle operazioni di ostetricia e ginecologia;

c) assistere alle visite giornaliere delle degenti nelle infermerie cliniche;

d) pernottare nella clinica ove siano disponibili locali appositi, secondo il turno che sarà stabilito dal Direttore della Scuola.

ART. 96. - Compiuto il primo anno di corso, gl'iscritti possono essere nominati, su proposta motivata del Direttore della Scuola, assistenti volontari della Clinica, a senso dell'art. 106 del Regolamento Generale Universitario.

ART. 97. - Nella veste di assistenti volontari gl'iscritti al corso di perfezionamento disimpegnano a turno, sotto la guida dell'assistente effettivo, il servizio della sezione alla quale siano assegnati (Laboratorio, Ostetricia, Ginecologia, Isolamento, Ambulatorio).

ART. 98. - L'insegnamento, oltre che a mezzo delle lezioni cattedratiche, è impartito anche in forma di colloqui quotidiani, individuali e collettivi, sulla scorta dei casi clinici che volta a volta si presentino, o sulla scorta di preparati anatomici microscopici ed istologici.

Art. 99. - Il numero degli iscritti al corso non può superare i 12 complessivamente per tutti e 4 gli anni.

Art. 100. - Al termine degli studi viene dato un esame di profitto sulle discipline di cui all'art. 94. Superato questo esame, il candidato può presentare e discutere la dissertazione pel conseguimento del diploma, secondo le norme dell'art. 87.

Art. 101. - L'ordinamento didattico della Scuola risulta dalla tabella *H* annessa al presente Statuto.

Sezione III.

Scuola di perfezionamento per specialisti in Clinica oculistica.

Art. 102. - È istituita nella Regia Università di Bologna una Scuola di perfezionamento per specialisti in Clinica oculistica. Essa conferisce il diploma di specialista in Clinica oculistica.

Gli anni di studio post-universitari necessari per conseguire il titolo sono tre.

Art. 103. - Gl'insegnamenti che formano materia per il corso di perfezionamento in Clinica oculistica sono i seguenti:

1. Anatoma ed istologia dell'occhio: lezioni 5, esercitazioni 20.
2. Anatomia patologica speciale oculare: lezioni 50, esercitazioni 50.
3. Elementi di ottica fisiologica: lezioni 10, esercitazioni 20.
4. Clinica medica generale: lezioni 50 esercitazioni 50.
5. Batteriologia: lezioni 25, esercitazioni 25.
6. Medicina operatoria oculare: lezioni 10, esercitazioni 20.
7. Fisiopatologia oculare e clinica oculistica: lezioni 50, internato.

La materia n. 7 ha durata trennale: le altre sono impartite solo al primo anno.

Art. 104. - L'internato ha luogo per tre anni nella Clinica oculistica, ed è strettamente obbligatorio.

Art. 105. - L'internato impone l'obbligo della costante permanenza nell' Istituto durante le ore di attività della Clinica, e della presenza giornaliera all'ambulatorio e alla visita serale agli infermi.

Art. 106. - Il numero massimo di allievi che l'Istituto può accogliere per l'internato è di 6 complessivamente per tutti i tre anni.

Art. 107. - I corsi di cui ai numeri 1, 6 e 7 dell'art. 103 hanno luogo nell'Istituto di Clinica oculistica; quello di cui al n. 2 nell'Istituto di Anatomia patologica; quello di cui al n. 3 nell'Istituto di Fisica; quello di cui al n. 4 nell'Istituto di Clinica medica generale; quello di cui al n. 5 nell' Istituto di Igiene.

Art. 108. - Le lezioni cattedratiche per le varie materie debbono essere tutte dimostrative.

Art. 109. - Gli esami per le materie di cui ai numeri 1, 2, 3, 5 dell'ar-

ticolo 103 sono dati in gruppo alla fine del primo anno; gli esami per le materie di cui ai numeri 4, 6 e 7 sono dati in gruppo alla fine del terzo anno.

Art. 110. - Nel caso in cui pervengano domande per il corso di perfezionamento in Clinica oculistica superiori ai sei posti disponibili, viene aperto un concorso per la scelta. Questa si fonda particolarmente su titoli che comprovino avere l'aspirante frequentato con profitto laboratori d'Istologia normale patologica, nonchè di Fisica, o avere egli optato per l'iniziale specializzazione nella Clinica oculistica durante il 6° anno di corso universitario a norma dell'art. 75, commi 4° e 5°.

Sezione IV.

Scuola di perfezionamento per specialisti in Clinica dermosifilopatica.

Art. 111. - È istituita nella Regia Università di Bologna una Scuola di perfezionamento per specialisti in Clinica dermosifilopatica. Essa conferisce il diploma di specialista in Clinica dermosifilopatica.

Art. 112. - Gli anni di studio post-universitario necessari per conseguire il titolo sono due.

Art. 113. - Le materie d'insegnamento, le ore settimanali di lezione e di esercitazioni risultano dalla tabella I annessa al presente Statuto.

Art. 114. - L'internato ha la durata di due anni. Esso ha luogo nella Clinica dermosifilopatica e consiste nella presenza costante in Clinica durante le ore di attività della medesima e nella presenza giornaliera all'ambulatorio e alle visite serali. È obbligatoria altresì la presenza alle dimostrazioni microscopiche del laboratorio e la collaborazione alla compilazione delle storie cliniche.

Art. 115. - Il numero massimo degli allievi per l'internato è di 30, per i due anni complessivamente.

Art. 116. - Ai fini degli esami di profitto le materie sono così raggruppate:

1° *gruppo*: Clinica dermosifilopatica e Terapia fisica.

2° *gruppo*: Parassitologia - Anatomia patologica - Igiene e profilassi.

Art. 117. - A seconda delle materie sono impartite le lezioni con metodo clinico-dimostrativo sperimentale nei singoli Istituti.

Sezione V.

Scuola di perfezionamento per specialisti in Clinica pediatrica.

Art. 118. - È istituita nella Regia Università di Bologna una Scuola di perfezionamento per specialisti in Clinica pediatrica.

Essa conferisce il diploma di specialista in Clinica pediatrica.

Gli anni di studio post-universitari necessari per conseguire il titolo sono due.

Art. 119. - Gl'insegnamenti che formano materia della Scuola di perfezionamento per specialisti in Clinica pediatrica sono i seguenti:

Clinica pediatrica medica. — Lezioni 100 (cioè frequenza obbligatoria per due anni alle lezioni sia del corso istituzionale che di quello superiore).

Clinica pediatrica chirurgica. — Lezioni 25 (corso istituzionale di un anno).

Terapia generale. — Lezioni 55 (comprese in queste 15 lezioni di terapia generale infantile e puericultura - corso di un anno).

Clinica ortopedica. — Lezioni 17 (corso annuo istituzionale con relative esercitazioni).

Clinica otorinolaringojatrica. — Lezioni 10 (corso annuo istituzionale e relative esercitazioni).

Gli iscritti possono essere esonerati dal frequentare i due ultimi corsi quando dimostrino di averli già frequentati durante i loro studi universitari e di aver superato i rispettivi esami.

Art. 120. - È obbligatorio l'internato nella Clinica pediatrica medica durante due interi anni solari, salvo brevi licenze concesse volta a volta dal direttore dell'Istituto. Una parte di questo internato può essere dedicata alla Clinica pediatrica chirurgica, ma per una durata non superiore ai due mesi complessivi.

Art. 121. - Durante l'internato nella Clinica pediatrica gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente la Clinica prestando servizio nelle ore libere da lezioni come assistenti volontari, redigendo storie cliniche, praticando esami speciali, visitando malati di ambulatorio, sempre sotto la guida degli assistenti effettivi. Gli iscritti possono essere obbligati a pernottare per turno nell'Ospedale Gozzadini.

Art. 122. - Il numero massimo di allievi che la Scuola di perfezionamento per specialisti in Clinica pediatrica può accogliere è di 12 per ciascun anno di corso.

Art. 123. - L'ordinamento didattico della Scuola risulta dalla Tabella *K* annessa al presente Statuto.

Art. 124. - L'insegnamento, oltrechè a mezzo delle lezioni cattedratiche, è impartito quotidianamente in forma diretta, individuale, sulla scorta dei casi clinici che si presentino volta a volta all'esame.

Art. 125. - L'esame di profitto è unico e si sostiene alla fine dei due anni di corso.

Tutte le materie d'insegnamento costituiscono a tale scopo unico gruppo.

La Commissione esaminatrice è costituita da tutti i professori ufficiali dei corsi seguìti dal candidato, più un libero docente.

Art. 126. - Qualora un iscritto al corso di perfezionamento non possa o non intenda continuare nell'intrapreso studio e rinunzi quindi al conseguimento del diploma di specialità, può ottenere un certificato, rilasciatogli dal Consiglio della Scuola, nel quale sia attestata la effettiva frequenza ed assiduità alle materie costitutive del corso stesso.

SEZIONE VI.

Scuola di perfezionamento per specialisti in Clinica ortopedica.

ART. 127. - È istituita nella Regia Università di Bologna una Scuola di perfezionamento per specialisti in Clinica ortopedica.

Essa conferisce il diploma di specialista in Clinica ortopedica.

Gli anni di studio post-universitari necessari per conseguire il diploma sono tre.

ART. 128. - Nei tre anni di studio è fatto obbligo dell'internato nella Clinica ortopedica (Istituto Rizzoli).

ART. 129. - L'internato obbliga l'aspirante a presenziare alle visite quotidiane dei malati, all'ambulatorio, agli atti operativi, ed a praticare i gabinetti di ricerche radiologiche ed istologiche.

ART. 130. - Il numero massimo degli aspiranti ammessi all'internato è di 10.

ART. 131. - Al termine del primo anno gli studenti sostengono due esami di gruppo. Il primo è formato dalle materie segnate coi numeri 1, 2, 3 nella Tabella *L* (1° anno) annessa al presente Statuto; il secondo dalle materie segnate coi numeri 4, 5, 6, 7.

Al termine del secondo anno, gli studenti debbono sostenere due esami di gruppo; il primo formato dalle materie segnate coi numeri 1, 3, 4, 6 della suddetta Tabella *L* (2° anno); il secondo dalle materie segnate coi numeri 2, 6.

Al termine del terzo anno gli studenti debbono sostenere in unico gruppo gli esami nelle materie di cui alla Tabella *L* (3° anno).

ART. 132. - Le lezioni sono preferibilmente impartite in forma di colloqui.

ART. 133. - Alle lezioni della Scuola possono partecipare medici non laureati in Italia, che versino una quota d'iscrizione eguale a quella richiesta ai discendenti italiani.

A quelli fra i medici esteri che abbiano seguito almeno un anno del corso di perfezionamento viene rilasciato un attestato di frequenza.

SEZIONE VII.

Scuola di perfezionamento
per specialisti in Odontojatria e Protesi dentale.

ART. 134. - È istituita nella Regia Università di Bologna una Scuola di perfezionamento in Odontojatria e Protesi dentale.

Essa conferisce il diploma di specialista in Odontojatria e Protesi dentale.

Gli anni di studio necessari per conseguire il titolo sono due.

ART. 135. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti, tutte obbligatorie ai fini della frequenza e dell'esame; nella Tabella *M* è indicato il numero delle esercitazioni.

1° *Anno*:

Patologia dentale e semeiotica, 50 lezioni;
Chirurgia dentale, 30 lezioni;
Odontotecnica, 50 lezioni;

Anatomia orale, 5 lezioni;
Anatomia orale comparata, 4 lezioni;
Fisiologia orale, 3 lezioni;
Istologia ed embriologia normale e patologica, 10 lezioni;
Batteriologia, 6 lezioni;
Materia medica, 3 lezioni;
Storia dell'odontojatria, 2 lezioni.

2° *Anno*:

Odontojatria operativa, 30 lezioni;
Chirurgia dentale ed orale, 35 lezioni;
Medicina orale, 15 lezioni;
Protesi, 50 lezioni;
Ortopedia dento-facciale, 25 lezioni;
Clinica delle malattie dei denti e protesi, 50 lezioni;
Radiologia dentale ed orale, 10 lezioni;
Otorinolaringojatria, 10 lezioni;
oltre a conferenze sopra questioni varie interessanti la specialità in rapporto alla Clinica medica, pediatrica, oculistica, all'Igiene, ecc.

Art. 136. - Tutte le lezioni ed esercitazioni pratiche hanno luogo nell'Istituto di Odontojatria, eccezione fatta di qualche corso e conferenza speciale che segue nei relativi Istituti specializzati.

L'internato ha luogo nello stesso Istituto Odontojatrico.

Art. 137. - Per le esercitazioni pratiche negli Ambulatori e nei Laboratori l'allievo deve attenersi al Regolamento interno speciale.

Art. 138. - Il numero degli allievi che l'Istituto può ammettere per l'internato è complessivamente di 80.

Art. 139. - Tutte le lezioni cattedratiche possono essere impartite in modo espositivo, dimostrativo, sperimentale, di colloquio e di conferenza, a seconda delle opportunità didattiche.

Art. 140. - Alla fine del 1° anno hanno luogo gli esami di profitto per l'ammissione al 2° anno, ed analogamente, al termine di quest'ultimo, per l'ammissione all'esame di diploma.

Tutti gli esami di profitto si fanno in un gruppo unico alla fine di ognuno dei due anni di corso.

Art. 141. - L'esame di diploma consiste nella presentazione di una memoria originale stampata, e in una discussione sulla medesima.

Sezione VIII.

Scuola di perfezionamento per specialisti in Urologia.

Art. 142. - È istituita nella Regia Università di Bologna una Scuola di perfezionamento per specialisti in Urologia.

Essa conferisce il diploma di specialista in Urologia.

Gli anni di studio necessari per conseguire il titolo sono tre.

Art. 143. - Le materie, tutte obbligatorie, che formano oggetto degli studi necessari per il conseguimento del diploma, sono le seguenti:

Materie obbligatorie	Numero delle lezioni	Sede delle sezioni
1. Anatomia del sistema urinario . .	12	Istituto di anatomia
2. Fisiologia del sistema urinario . .	10	id. di fisiologia
3. Fisiopatologia del sistema urinario	20	id. di fisiopatologia
4. Anatomia patologica del sistema urinario	20	id. di anatomia patologica
5. Semeiologia clinica del sistema urinario	20	id. di clinica chirurgica
6. Semeiologia clinica generale	10	id. di clinica medica
7. Tecnica degli esami della funzionalità renale	20	id. di clinica chirurgica
8. Tecnica diagnostica ed endoscopia.	40	id. di clinica chirurgica
9. Patologia chirurgica delle vie urinarie	30	id. di patologia spec. chir.
10. Clinica medica	30	id di clinica medica
11. Clinica chirurgica e tecnica operatoria speciale	65	id. di clinica chirurgica
12. Radiologia.	20	id. di clinica medica

Art. 144. - Le materie elencate all'art. 143 sono così distribuite nei tre anni di studio:

ANNO I.

	Lezioni	Esercitazioni
Anatomia del sistema urinario	12	5
Fisiologia del sistema urinario	10	5
Semeiologia clinica generale	10	15
Patologia chirurgica delle vie urinarie	15	—
Clinica medica	10	—
Clinica chirurgica e tecnica operatoria speciale	15	10

ANNO II.

	Lezioni	Esercitazioni
Fisiopatologia dell' apparato urinario	10	—
Tecnica degli esami della funzionalità renale e delle altre indagini di laboratorio (chimica, istologia batteriologia e sierologia applicate alla clinica urologica)	10	20
Anatomia patologica dell' apparato urinario	10	5
Tecnica diagnostica ed endoscopia	20	30
Semeiologia clinica del sistema urinario	10	10
Clinica medica	20	10
Clinica chirurgica e tecnica operatoria speciale	25	25
Patologia chirurgica delle vie urinarie	15	—
Radiologia	10	—

ANNO III.

	Lezioni	Esercitazioni
Fisiopatologia dell' apparato urinario	10	—
Tecnica degli esami della funzionalità renale ecc.	10	20
Semejologia clinica dell' apparato urinario	10	10
Tecnica diagnostica ed endoscopia	20	30
Anatomia patologica dell' apparato urinario	10	5
Clinica medica	20	10
Clinica chirurgica e tecnica operativa speciale	25	25
Radiologia	10	—

Art. 145. - Gli esami di profitto si danno in un unico gruppo alla fine dei tre anni di corso.

Art. 146. - L'internato è obbligatorio, durante i tre anni di corso nella Clinica chirurgica. Gli iscritti debbono redigere la storia clinica e tenere i diarii di tutti gli ammalati delle vie urinarie. Debbono del pari assistere agli ambulatori della Clinica e seguire le ricerche scientifiche e diagnostiche nel campo urologico che si facciano nella Clinica stessa.

Art. 147. - Il numero massimo di allievi che possa essere accolto nella Clinica chirurgica per la Scuola di Urologia è complessivamente di cinque, salva la disposizione di maggiori locali e mezzi di studio.

Art. 148. - Le lezioni sono tutte impartite in modo sperimentale e dimostrativo.

SEZIONE IX.

Scuola di perfezionamento per specialisti in Chirurgia generale.

ART. 149. - È istituita nella Regia Università di Bologna una Scuola di perfezionamento per specialisti in Chirurgia generale.

Essa conferisce il diploma di specialista in Chirurgia generale.

Gli anni di studio necessari per conseguire il titolo sono cinque.

ART. 150. - Le materie, tutte obbligatorie, che formano oggetto degli studi necessari per il conseguimento del diploma, sono le seguenti:

Materie obbligatorie	Numero e lezioni	Sede delle lezioni
1. Anatomia chirurgica	30	Istituto di anatomia
2. Patologia chirurgica generale . . .	30	id. di patologia chirurgica
3. Patologia chirurgica speciale . . .	50	id.
4. Anatomia patologica e istologia patologica	50	id. di anatomia patologica
5. Tecnica di laboratorio e di chirurgia sperimentale	60	id. di clinica chirurgica
6. Semeiotica chirurgica	60	id.
7. Medicina operatoria	50	id.
8. Tecnica chirurgica generale	25	id.
9. Tecnica e indicazione degli esami e delle operazioni endoscopiche . .	25	id.
10. Radiologia	30	id. di clinica medica
11. Otorinolaringojatria	30	id. di clinica chirurgica
12. Ortopedia chirurgica	40	id. Rizzoli
13. Medicina legale in rapporto alla chirurgia	20	id. di medicina legale
14. Chirurgia d'urgenza	40	id. di clinica chirurgica
15. Chirurgia dell'infanzia	20	id. di clinica pediatrica
16. Clinica chirurgica generale	200	id. di clinica chirurgica

Art. 151. - Le materie elencate all'art. 150 sono così distribuite nei 5 anni di corso:

	Lezioni	Esercitazioni
ANNO I.		
Anatomia chirurgica	30	20
Semeiotica chirurgica	30	20
Patologia chirurgica generale	30	20
Clinica chirurgica	40	—
Medicina operatoria	25	20
ANNO II.		
Anatomia patologica	25	20
Tecnica di laboratorio e di chirurgia sperimentale (chimica, istologia, batteriologia, sierologia ed immunologia applicate alla clinica)	30	20
Semeiotica chirurgica	30	20
Patologia chirurgica speciale	25	20
Clinica chirurgica	40	—
Medicina operatoria	25	20
ANNO III.		
Anatomia e istologia patologica	25	20
Tecnica di laboratorio e di chirurgia sperimentale (chimica, istologia, batteriologia, sierologia ed immunologia applicate alla clinica)	30	20
Patologia chirurgica speciale	25	20
Clinica chirurgica	40	—
Tecnica chirurgica generale	25	20
Radiologia	15	—

	Lezioni	Esercitazioni
ANNO IV.		
Clinica chirurgica	40	—
Indicazioni e tecnica degli esami e delle operazioni endoscopiche	25	20
Chirurgia dell'infanzia	20	—
Chirurgia d'urgenza	20	10
Ortopedia chirurgica	20	15
Otorinolaringojatria	15	—
Medicina legale in rapporto alla chirurgia	20	10
Radiologia	15	—
ANNO V.		
Clinica chirurgica	40	—
Chirurgia d'urgenza	20	10
Ortopedia chirurgica	20	15
Otorinolaringojatria	15	—

ART. 152. - Alla fine del 3° anno l'allievo sostiene l'esame di profitto nei due gruppi di materie seguenti:

1° *Gruppo*: Anatomia chirurgica - Medicina operatoria.

2° *Gruppo*: Semejotica chirurgica - Patologia generale chirurgica.

Alla fine del 4° anno sostiene l'esame di profitto nel seguente gruppo di materie:

3° *Gruppo*: Anatomia e istologia patologica - Patologia speciale chirurgica - Tecnica di laboratorio, ecc.

Alla fine del corso totale sostiene l'esame di profitto in tutte le rimanenti materie elencate all'art. 150, riunite in unico gruppo.

ART. 153. - L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni di corso e si svolge nella Clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta Clinica durante le ore della sua attività e di presenza giornaliera agli ambulatori e alle visite di sala agli infermi. In generale gli aspiranti hanno obblighi e mansioni analoghe a quelle degli assistenti della Clinica.

ART. 154. - Il numero massimo di iscritti da accogliersi nella Scuola di perfezionamento per specialisti in Clinica chirurgica è complessivamente di otto, salva la disponibilità di maggiori locali e mezzi di studio.

Art. 155. - Le lezioni sono tutte impartite in modo sperimentale e dimostrativo.

Sezione X.

Scuola di perfezionamento per specialisti in Radiologia medica.

Art. 156. - È istituita nella Regia Università di Bologna una Scuola di perfezionamento per specialisti in Radiologia medica.

Essa conferisce il diploma di specialista in Radiologia medica.

Gli anni di studio post-universitari necessari per il conseguimento del titolo sono due.

Art. 157. - Le materie che formano oggetto di studî per il conseguimento del diploma di specialista in Radiologia medica sono le seguenti, tutte fondamentali e obbligatorie:

1. Fisica dei raggi X	Lezioni	15
2. Nozioni generali di tecnica radiologica	»	10
3. Anatomia radiografica normale dello scheletro; anatomia topografica e fisiologia radiologica viscerale	»	15
4. Radiodiagnostica delle malattie scheletriche	»	10
5. Radiodiagnostica delle malattie interne (cranio e sistema nervoso; apparato respiratorio; tubo digerente; cuore e grossi vasi; apparato urinario; corpi estranei)	»	95
6. Medicina legale, infortunistica e raggi X	»	5
7. Trattazione di casi clinici con speciale riguardo all'esplorazione Röntgen	»	40
8. Röntgen-terapia	»	70

Art. 158. - Il corso di perfezionamento in Radiologia medica viene tenuto nell'Istituto di Radiologia della Clinica medica, presso il quale è obbligatorio l'internato di almeno quattro mesi nei due anni scolastici per il conseguimento del titolo accademico.

Art. 159. - L'internato obbliga a frequentare quotidianamente il gabinetto di Clinica medica, applicandosi allo studio e alle cure radiologiche dei malati; ogni allievo è obbligato a tenere su di un apposito registro la nota dei dati anamnestici, dei procedimenti tecnici, dei reparti e dei risultati ottenuti nell'esame e nella cura radiologica di ogni singolo ammalato. Alla fine di ogni mese i registri suddetti sono controllati e firmati dal direttore della Scuola di Radiologia.

Art. 160. - All'internato non sono ammessi più di cinque allievi.

Art. 161. - L'ordinamento didattico per ogni anno di studio è esposto nella Tabella *N* annessa al presente Statuto.

Art. 162. - Per essere ammessi al secondo anno occorre l'approvazione ottenuta in seguito ad un colloquio coi titolari di Clinica medica e Clinica chirurgica e con l'incaricato di Radiologia medica.

Art. 163. - L'esame di profitto, da sostenersi alla fine del secondo anno, è dato in un gruppo comprendente tutte le materie d'insegnamento.

Art. 164. - Le lezioni cattedratiche sono impartite ordinariamente sotto forma di colloquio, e solo in via eccezionale sotto forma di conferenza. Ogni lezione viene ampiamente illustrata con radiogrammi, proiezioni, presentazioni di casi anatomici e di casi clinici.

Art. 165. - Ogni anno vengono tenute conferenze di Radiologia e di branche affini da rinomati cultori della specialità.

Sezione XI.

Scuola di perfezionamento per specialisti in Igiene e sanità pubblica.

Art. 166. - È istituita nella Regia Università di Bologna una Scuola di perfezionamento in Igiene e sanità pubblica.

Essa conferisce il diploma di specialista in Igiene e sanità pubblica.

La durata degli studi post-universitari necessari per conseguire il titolo è di due anni.

Art. 167. - Sono insegnamenti obbligatorii:

1. Igiene generale (lezioni 30) e speciale (lezioni 50);
2. Microscopia applicata all'igiene (lezioni 30);
4. Microbiologia e immunologia (lezioni 50);
4. Patologia delle malattie da infezione, da intossicazione, da carenza, da insalubrità: eredità morbosa (lezioni 50);
5. Chimica applicata all'igiene (lezioni 50);
6. Geologia applicata all'igiene (lezioni 20);
7. Architettura pratica (lezioni 20);
8. Servizi d'igiene e diritto sanitario (lezioni 30).

Sono insegnamenti facoltativi:

1. Fisiologia applicata all'igiene (lezioni 30);
2. Zoologia medica (lezioni 15);
3. Statistica sanitaria (lezioni 25).

L'ordinamento didattico è più precisamente regolato nella tabella *O* annessa al presente Statuto.

Art. 168. - L'internato obbligatorio per il conseguimento della laurea ha la durata di un anno scolastico, ma può essere diviso in periodi.

Esso ha luogo nell'Istituto d'Igiene.

Art. 169. - Il numero massimo dei posti d'internato nell'Istituto di Igiene è complessivamente di dieci.

Art. 170. - Alla fine del primo anno si sostengono i seguenti esami di profitto:

Gruppo A:

Igiene generale - Microscopia - Microbiologia - Patologia.

Gruppo B:

Chimica applicata all'igiene.

Alla fine del secondo anno:

Gruppo A:

Igiene speciale - Geologia - Architettura pratica.

Gruppo B:

Servizi d'igiene - Diritto sanitario.

Art. 171. - Coloro che seguono i corsi complementari facoltativi possono sostenere il relativo esame di profitto. Tali corsi vengono aggregati al Gruppo *A* del rispettivo anno.

Art. 172. - Le lezioni hanno carattere essenzialmente dimostrativo, e, quando ciò sia possibile, prendono la forma di colloquio.

Le esercitazioni, oltre che negli Istituti segnati nell'ordinamento didattico, si compiono con numerose visite ad impianti sanitari ed igienici cittadini e anche extraurbani, ad uffici ed istituti d'igiene comunali, provinciali e di Stato.

L'internato comprende anche un breve tirocinio in un Ufficio d'Igiene.

Sezione XII.

Scuola di perfezionamento per specialisti in Medicina coloniale.

Art. 173. - Nell'Istituto di Clinica medica generale della Regia Università di Bologna è istituita una Scuola di perfezionamento in Medicina coloniale.

Essa conferisce il diploma di specialista in Medicina coloniale.

Il corso di studio post-universitario necessario per conseguire il diploma ha la durata di un anno.

Art. 174. - Sono insegnamenti obbligatorî:

a) Clinica delle malattie coloniali e d'igiene individuale e collettiva coloniale (20 lezioni);

b) Clinica medica generale (50 lezioni);

c) Protistologia, parassitologia, elmintologia nei rapporti con le malattie coloniali (20 lezioni);

d) Entomologia nei rapporti con la trasmissione delle malattie coloniali (10 lezioni);

e) Batteriologia e seriologia clinica (15 lezioni).

Art. 175. - Gli internati obbligatorî per il conseguimento della laurea debbono essere fatti nell'Istituto di Clinica medica, ed hanno la durata di due mesi.

Art. 176. - È fatto obbligo agli interni di frequentare l'ambulatorio di Clinica medica e le sale, con speciale riguardo a quelle in cui siano degenti malati che interessino la Medicina coloniale, la Protistologia e la Parassitologia, compatibilmente coi mezzi didattici di cui dispone la Clinica stessa.

Art. 177. - Il numero massimo di allievi è di 20 complessivamente.

Art. 178. - Il quadro dell'ordinamento didattico pei singoli anni di studio è esposto nella Tabella *P* annessa al presente Statuto.

ART. 179. - Per gli esami di profitto che debbono essere sostenuti alla fine del corso, si fanno due gruppi, comprendenti il 1° le materie 1 e 2 (cioè la Clinica tropicale come materia fondamentale e la Clinica medica generale come materia complementare), ed il 2° le altre materie (Protistologia, Parassitologia, Elmintologia nei rapporti con le malattie coloniali, Entomologia nei rapporti con la trasmissione delle malattie coloniali. Batteriologia e sierologia clinica).

ART. 180. - Tutte le lezioni debbono essere dimostrative.

SEZIONE XIII.

Scuola diretta al fine speciale della Storia della medicina.

ART. 181. - È istituita nella Regia Università di Bologna una Scuola Speciale per cultori della Storia della medicina antica e moderna.

Essa conferisce il diploma speciale in Storia della medicina.

Gli anni di studio necessari per conseguire il titolo sono quattro.

ART. 182. - Le materie obbligatorie, che formano oggetto degli studi necessari per il conseguimento del diploma, sono le seguenti:

1. Storia della medicina antica e moderna (corso quadriennale);
2. Lingua e letteratura latina (corso biennale);
3. Lingua e letteratura greca (corso biennale);
4. Storia della filosofia (corso biennale);
5. Storia antica (corso di un anno);
6. Storia moderna (corso biennale);
7. Letteratura italiana (corso di un anno).

ART. 183. - È facoltativa la frequenza e l'esame nelle seguenti materie: Paleografia (corso di un anno): Archeologia (corso di un anno).

ART. 184. - La doppia laurea già conseguita in Medicina e chirurgia e in Lettere consente di ridurre il corso per il diploma in Storia della Medicina a due anni, interamente dedicati allo studio di questa materia, colla frequenza obbligatoria al corso ufficiale di Storia della medicina e con la convivenza giornaliera con gl'insegnanti della Facoltà medica, all'uopo designati dalla Facoltà stessa come speciali cultori della materia.

Possono altresì essere esonerati da uno o più anni di corso o da una o più materie di studio fra quelle elencate all'art. 182 quei laureati in Medicina e chirurgia, che già posseggano una larga cultura umanistica e siano, per studi e pubblicazioni fatte, cultori della Storia della medicina.

La loro cultura e i titoli pubblicati sono vagliati a tale scopo da una commissione mista di professori della Facoltà di Lettere e di quella di Medicina, che può sottoporre gli aspiranti a prove varie preventive a fine di valutarne la cultura.

ART. 185. - La distribuzione delle iscrizioni alle singole materie nei varii anni è lasciata alla discrezione degli alunni.

ART. 186. - Gli esami di profitto si sostengono su un unico gruppo comprendente tutte le materie elencate nell'art. 182.

Sezione XIV.

Scuola di specializzazione in Medicina legale ed assicurazioni sociali.

Art. 187. - È istituita presso la Regia Università di Bologna una Scuola di specializzazione in Medicina legale ed assicurazioni sociali.

Essa conferisce il diploma di specialista in Medicina legale ed assicurazioni sociali.

Il numero degli anni di studio post-universitario necessari per conseguire il diploma è di due.

Art. 188. - Le materie obbligatorie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *anno*:

1. Medicina legale (25 lezioni).
2. Esercitazioni di necroscopia giudiziaria e di tecnica medico-forense (25 esercitazioni).
3. Traumatologia degli infortuni (25 lezioni).
4. Medicina degli infortuni (25 lezioni).
5. Elementi di diritto civile e penale e delle assicurazioni sociali (15 lezioni).
6. Polizia scientifica (15 esercitazioni).

2° *anno*:

1. Medicina legale (25 lezioni).
2. Esercitazioni di necroscopia giudiziaria e di tecnica medico-forense (25 esercitazioni).
3. Traumatologia degli infortuni (25 lezioni).
4. Medicina degli infortuni (25 lezioni).
5. Psico-patologia forense e antropologia criminale (20 lezioni).
6. Chimica tossicologica (25 lezioni ed esercitazioni).

Art. 189. - L'internato è obbligato per il conseguimento del diploma ed ha luogo nell'Istituto di Medicina legale. La sua durata è stabilita a seconda delle disponibilità dell'Istituto e del numero degli iscritti al corso.

Art. 190. - L'internato ha l'obbligo di frequentare l'Istituto, ammaestrandosi in tutto quello che può essere avviamento pratico per le indagini peritali forensi e preparando l'argomento per la tesi.

Art. 191. - Il numero massimo degli allievi interni è di otto.

Art. 192. - L'ordinamento didattico per il corso biennale di specializzazione è quello esposto nella tabella *Q* annessa al presente Statuto.

Art. 193. - Al termine del corso ogni candidato sostiene una prova teorico-pratica su ciascuna materia d'insegnamento. Superata questa prova, può discutere la tesi presentata per il conseguimento del diploma.

Art. 194. - Le lezioni hanno carattere essenzialmente dimostrativo; le esercitazioni si compiono, oltre che sul materiale cadaverico e di laboratorio, con ripetute visite agli stabilimenti carcerari, agli Istituti assicuratori ed ai gabinetti di polizia scientifica.

TITOLO VIII.

Ordinamento della

Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali.

Art. 195. - La Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali ha per fine:

a) di mantenere e di estendere la cultura della nazione nelle scienze suddette;

b) di fornire insegnamenti scientifici, oltrechè ai propri studenti, anche a quelli di altre Facoltà e Scuole;

c) di preparare gli studenti al conseguimento delle lauree nelle varie branche delle Scienze fisiche, matematiche naturali, nonchè dei diplomi speciali d'insegnamento;

d) di abilitare all'ammissione alle Scuole di applicazione per gli ingegneri;

e) di conferire uno speciale diploma di perfezionamento negli studi matematici.

Art. 196. - Gl'insegnamenti costitutivi della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali sono i seguenti:

Analisi algebrica;
Geometria analitica;
Istituzioni di geometria proiettiva e descrittiva;
Analisi infinitesimale;
Complementi di geometria e analisi matematica;
Matematica per chimici e naturalisti;
Disegno di ornato e di architettura;
Meccanica razionale;
Meccanica superiore;
Elementi di teoria delle funzioni;
Geometria superiore;
Analisi superiore;
Calcolo delle probabilità e statistica matematica;
Matematiche complementari;
Geodesia;
Astronomia;
Storia delle matematiche (corso di conferenze);
Fisica sperimentale;
Fisica complementare e misure fisiche;
Fisica matematica;
Fisica superiore;
Oscillazioni elettriche;
Chimica generale e inorganica;
Chimica organica;
Chimica fisica;
Chimica analitica;

Mineralogia;
Geologia;
Paleontologia;
Geografia fisica;
Botanica;
Zoologia;
Anatomia e fisiologia comparate;
Antropologia ed etnologia;
Biologia generale;
Complementi di scienze naturali.

Art. 197. - Gl'insegnamenti della Facoltà vengono impartiti mediante lezioni teorico-dimostrative e sperimentali e mediante esercizi pratici. Gli esercizi che formano parte integrante di un corso sono obbligatorî per gli studenti iscritti ad esso.

Art. 198. - Gli studenti della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali sostengono, oltre gli esami di profitto e di laurea, anche prove pratiche.

Le prove pratiche per le scienze prevalentemente sperimentali e d'osservazione consistono in esperienze ed osservazioni, e per le altre in esercitazioni scritte e grafiche, relative alla scienza su cui verte la prova.

Art. 199. - I professori possono assicurarsi, semprechè lo credano opportuno, per mezzo di colloqui o di prove sperimentali o scritte, del profitto ricavato dagli alunni. Questi colloqui e le prove sperimentali e scritte servono di criterio per l'ammissione da uno ad un altro ordine di esercitazioni pratiche della stessa materia.

Art. 200. - La Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali conferisce le lauree:

1° in Matematica (durata del corso quattro anni);
2° in Fisica (durata del corso quattro anni);
3° in Chimica (durata del corso quattro anni);
4° in Scienze naturali (durata del corso quattro anni).

Conferisce inoltre:

5° un diploma di perfezionamento in Matematica pei laureati (durata del corso di perfezionamento anni uno);

6° il titolo per l'ammissione alle Scuole di ingegneria (durata del corso anni due).

Art. 201. - Per gli studenti che aspirano all'ammissione alle Scuole di ingegneria le materie obbligatorie sono le seguenti:

Anno 1°:

1. Analisi matematica (1° corso);
2. Geometria analitica e proiettiva;
3. Istituzioni di geometria proiettiva e descrittiva;
4. Fisica sperimentale (1° corso);
5. Chimica generale e inorganica ed elementi di chimica organica;
6. Disegno d'ornato e di architettura (2° corso).

Anno 2°:

1. Analisi matematica (2° corso);
2. Fisica sperimentale (2° corso);
3. Applicazioni di geometria descrittiva;
4. Meccanica razionale;
5. Disegno d'ornato e di architettura.

Ai corsi 1, 2 e 3 del primo anno e 1 e 3 del secondo anno sono annesse le esercitazioni obbligatorie orali, scritte e grafiche.

È consigliata nel 2° anno l'iscrizione alle esercitazioni sperimentali di Fisica.

Art. 202. - La laurea in matematica si può conseguire secondo due distinti tipi: Tipo *A*, di carattere prevalentemente scientifico, e Tipo *B*, di carattere prevalentemente didattico.

Per entrambi i tipi le materie obbligatorie del 1° biennio sono:

Anno 1°:

1. Analisi algebrica;
2. Geometria analitica;
3. Istituzioni di geometria proiettiva e descrittiva;
4. Fisica sperimentale;
5. Chimica generale e inorganica e primi elementi di chimica organica;
6. Disegno d'ornato e di architettura.

Anno 2°:

1. Analisi infinitesimale;
2. Fisica sperimentale;
3. Complementi di analisi e di geometria.

Ai corsi 1, 2 e 3 del primo anno e 1 e 3 del secondo anno sono annesse esercitazioni obbligatorie orali, scritte e grafiche.

È consigliata nel 2° anno l'iscrizione alle esercitazioni sperimentali di Fisica.

Per il corso 3 del 2° anno, i complementi di geometria e quelli di analisi occupano di regola un semestre per ciascuna materia.

Le materie del 2° biennio per la laurea in matematica comuni ai due tipi, sono:

1. Meccanica razionale (al 3° anno);
2. Elementi di teoria delle funzioni (al 3° anno);
3. Fisica matematica;
4. Meccanica superiore;
5. Analisi superiore;
6. Geometria superiore (corso biennale);
7. Fisica superiore (corso biennale);

8. Oscillazioni elettriche (corso biennale);
9. Calcolo delle probabilità e statistica matematica;
10. Astronomia;
11. Geodesia;
12. Matematiche complementari (corso biennale);
13. Fisica complementare (corso biennale);
14. Conferenze di storia della matematica.

Ai corsi di meccanica razionale e di matematiche complementari sono annesse esercitazioni obbligatorie.

Delle materie del quadro precedente sono obbligatorie:

Per la laurea tipo A.

Anno 3°

1. Meccanica razionale.
2. Elementi di teoria delle funzioni.
3. Un corso a scelta fra:
   Analisi superiore.
   Geometria superiore.
4. Matematiche complementari.
5. Un corso almeno a scelta fra i numeri 7, 8, 9, 10, 11, 13.

Anno 4°

1. Un corso a scelta fra analisi superiore e geometria superiore.
2. Un corso almeno a scelta fra i numeri 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13.
3. Matematiche complementari.

Per la laurea tipo B.

Anno 3°

1. Meccanica razionale.
2. Elementi di teoria delle funzioni.
3. Matematiche complementari.
4. Fisica complementare.
5. Un corso a scelta fra i numeri 7, 8, 9, 10, 11.

Anno 4°

1. Matematiche complementari.
2. Fisica complementare.
3. Fisica matematica.
4. Un corso a scelta fra i numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Art. 203. - La laurea in fisica si può conseguire secondo due tipi distinti a tenore del seguente quadro:

Tipo *A*.

Anno 1°

* Geometria analitica.
* Istituzioni di geometria proiettiva e descrittiva.
* Analisi algebrica.
Fisica sperimentale (anno 1°).
Chimica generale e inorganica.
Esercizi di fisica.

Tipo *B*.

Anno 1°

* Geometria analitica.
* Istituzioni di geometria proiettiva e descrittiva.
* Analisi algebrica.
Fisica sperimentale (anno 1°).
Chimica generale e inorganica.

Anno 2°

* Analisi infinitesimale.
Fisica sperimentale (anno 2°).
Fisica complementare e misure fisiche (1° anno).
* Mineralogia.
Esercitazioni di chimica (un semestre).
Esercizi di fisica.

Anno 3°

Fisica complementare e misure fisiche (anno 2°).
* Meccanica razionale.
Elementi di teoria delle funzioni.
Fisica superiore.
Laboratorio di fisica.

Anno 4°

Fisica matematica.
Oscillazioni elettriche.
Un corso a scelta fra Astronomia, Geodesia, Chimica fisica.
Laboratorio di fisica.

Anno 2°

* Analisi infinitesimale.
Fisica sperimentale (anno 2°).
* Mineralogia.
Geologia e geografia fisica.
Esercizi di fisica.

Anno 3°

Fisica complementare e misure fisiche (anno 1°).
* Meccanica razionale.
Elementi di teoria delle funzioni.
Matematiche complementari.
Esercizi di fisica.

Anno 4°

Fisica matematica.
Fisica complementare e misure fisiche (2° anno).
Un corso a scelta fra Astronomia, Geodesia, Chimica fisica.
Matematiche complementari.

Le materie segnate con asterico (*) sono accompagnate da esercitazioni obbligatorie.

Art. 204. - Per la laurea in Chimica si possono seguire due tipi di corso: tipo *A*, più strettamente connesso con le scienze naturali e biologiche; tipo *B*, con indirizzo più matematico e chimico fisico. L'ordine degli studi per ambedue i corsi risulta dal seguente quadro:

Anno 1°

Tipo *A*.

(Indirizzo chimico-naturalistico).
Chimica generale e inorganica.
Fisica sperimentale (1° corso).
Mineralogia con esercizi.
Manipolazioni di chimica (un semestre).
Corso di matematica per chimici e naturalisti.
Botanica.

Tipo *B*.

(Indirizzo chimico-fisico).
Chimica generale e inorganica.
Fisica sperimentale (1° corso).
Mineralogia con esercizi.
Manipolazioni di chimica (un semestre).
* Analisi algebrica.
* Geometria analitica.

Anno 2°

Chimica organica.
Fisica sperimentale (2° corso).
Chimica analitica.
Esercizi di fisica.
Esercizi di analisi chimica qualitativa.
Zoologia.

Anno 3°

Tipo *A*.

Chimica fisica e complementi di chimica (1° corso).
Chimica farmaceutica (1° corso).
Chimica nidustriale (1° corso).
Esercizi di analisi chimica quantitativa.
Una materia a scelta fra le seguenti: Fisiologia, Geologia, Anatomia comparata.

Anno 2°

Chimica organica.
Fisica sperimentale (2° corso).
Chimica analitica.
Esercizi di fisica.
Esercizi di analisi chimica qualitativa.
* Calcolo infinitesimale.

Tipo *B*.

Chimica fisica e complementi di chimica (1° corso).
Chimica farmaceutica (1° corso).
Chimica industriale (1° corso).
Esercizi di analisi chimica quantitativa.
Esercizi matematici per i chimici.

Anno 4°

Chimica fisica e complementi di chimica (2° corso).
Chimica farmaceutica (2° corso).
Chimica industriale (2° corso).
Preparazione, analisi organica e ricerche di chimica inorganica, organica o chimica fisica.

Le materie segnate con asterico (*) sono accompagnate da esercitazioni obbligatorie.

Lo studente può anche, quando lo voglia, prendere iscrizione, senza obbligo d'esame, ad altri corsi scelti fra i seguenti:

Chimica bromatologica;
Farmacognosia;
Chimica agraria;
Tecnologia meccanica-chimica;
Zuccherificio e fermentazioni;
Metallurgia;
Tecnologia del calore e dei combustibili industriali;
Elettrochimica;
Chimica delle materie coloranti;
Meccanica razionale;
Fisica matematica;
Fisica superiore.

Art. 205. - Per la laurea in scienze naturali si possono seguire due diversi tipi di corso, uno a carattere prevalentemente scientifico (A), l'altro a carattere prevalentemente didattico (B).

Per la laurea di tipo A (scientifico) si possono seguire due indirizzi distinti, uno rivolto specialmente alle scienze geologiche, l'altro a quelle biologiche. L'ordinamento degli studi per le lauree di tipo A è indicato nei quadri seguenti:

Laurea in scienze naturali tipo A, con indirizzo prevalentemente geologico:

Materie obbligatorie:

Chimica generale ed inorganica con complementi di chimica organica;
Chimica analitica (analisi qualitativa);
Chimica fisica;
Fisica sperimentale (biennale);
Botanica;
Zoologia;
Mineralogia e petrografia;
Geologia;
Paleontologia;
Geografia fisica;
Analisi algebrica;
Geometria analitica;
Analisi infinitesimale.

Materie facoltative:

Astronomia - Geodesia - Geodesia applicata.

Distribuzione delle materie nei 4 anni di corso.

Anno 1°

Analisi algebrica *;
Chimica generale ed inorganica;
Botanica;
Zoologia;
Fisica sperimentale.

Anno 2°

Geometria analica *;
Chimica organica;
Chimica analitica con esercizi;
Fisica sperimentale *;
Mineralogia e petrografia *.

Anno 3°

Analisi infinitesimale *;
Chimica fisica;

Geologia;
Analisi quantitativa;
Paleontologia.

Anno 4°

Chimica fisica;
Geologia e paleontologia *;
Geografia fisica;
Una materia a scelta fra le facoltative.

Laurea in scienze naturali tipo A, con indirizzo prevalentemente biologico:

Materie d'insegnamento:

Matematiche per i chimici e i naturalisti;
Disegno d'ornato;
Chimica generale ed inorganica;
Chimica organica;
Fisica sperimentale (corso per i medici);
Botanica;
Zoologia;
Istologia e fisiologia generale;
Anatomia e fisiologia comparate;
Anatomia umana;
Fisiologia umana;
Antropologia ed etnologia;
Geologia;
Paleontologia;
Biologia generale.

Materie facoltative:

Patologia generale;
Batteriologia;
Igiene;
Entomologia agraria;
Biologia agraria;
Geografia fisica;
Chimica agraria.

Distribuzione delle materie nei quattro anni di corso.

Anno 1°:

Matematiche per i chimici e naturalisti;
Chimica generale e inorgarnica;
Fisica sperimentale (corso per i medici);
Botanica *;

Zoologia generale;
Istologia e fisiologia generale;
Anatomia umana.

Anno 2°:

Disegno d'ornato;
Chimica organica;
Botanica *;
Zoologia speciale *;
Anatomia umana;
Fisiologia umana.

Anno 3°;

Anatomia e fisiologia comparate *;
Fisiologia umana;
Antropologia e etnologia *;
Una materia a scelta fra le facoltative.

Anno 4°:

Geologia e palentologia *;
Biologia generale;
Una materia a scelta fra le facoltative.

Laurea in scienze naturali tipo B (con indirizzo prevalentemente didattico).

Materie di insegnamento:

Matematiche per i chimici e naturalisti;
Disegno d' ornato;
Chimica generale ed inorganica;
Chimica organica;
Fisica sperimentale (corso per i medici);
Botanica;
Zoologia;
Istologia e fisiologia generale;
Anatomia e fisiologia comparate;
Anatomia umana;
Fisiologia umana;
Antropologia e etnologia;
Mineralogia;
Geologia;
Geografia (corso della Facoltà di lettere);
Complementi di scienze naturali (corso didattico di scienze naturali).

Materie facoltative:

Igiene;
Entomologia agraria.

Distribuzione delle materie nei 4 anni di corso.

Anno 1°.

Matematiche per i chimici e naturalisti;
Chimica generale ed inorganica (*);
Fisica sperimentale (corso per i medici);
Botanica;
Zoologia;
Istologia e fisiologia generale;
Anatomia umana.

Anno 2°.

Disegno d'ornato;
Chimica organica;
Mineralogia;
Botanica (*);
Zoologia speciale (*);
Anatomia umana;
Fisiologia umana.

Anno 3°.

Anatomia e fisiologia comparate;
Fisiologia umana;
Antropologia e etnologia (*);
Geologia (*).

Anno 4°.

Geografia;
Complementi di scienze naturali;
Una materia a scelta fra le facoltative.

Le materie che nei quadri precedenti sono segnate con asterisco (*) sono accompagnate da esercitazioni obbligatorie.

Art. 206. - *I gruppi delle materie,* ai fini degli esami di profitto, sono stabiliti nel modo indicato dai prospetti seguenti:

A) *Per gli aspiranti all'ammissione alla Scuola di ingegneria:*

1. Analisi matematica, Geometria analitica e projettiva (anno 1°);
2. Chimica generale ed inorganica ed elementi di chimica organica (anno 2°);
3. Analisi matematica, 2° corso; Meccanica razionale (anno 2°);
4. Fisica sperimentale (anno 2°);
5. Geometria descrittiva con Disegno di ornato e di architettura (anno 2°).

B) *Per gli studenti del primo biennio per la laurea in matematica:*

1. Geometria analitica e istituzioni di geometria proiettiva e descrittiva, anno 1°.
2. Analisi algebrica, anno 1°.

3. Chimica, anno 1°.
4. Analisi infinitesimale, anno 2°.
5. Complementi di geometria e di analisi con prova scritta, anno 2°.
6. Fisica sperimentale, anno 2°.

La prova scritta relativa all'esame 5 verte su tutte le materie di matematica (analisi e geometria) del 1° biennio.

C) *Per gli studenti del 2° biennio per la laurea in matematica:*

Tipo *A*.

Meccanica razionale, anno 3°.
Elementi di teoria delle funzioni, anno 3°.
Matematiche complementari (prova scritta ed orale), anno 4°.
Analisi superiore, Geometria superiore (su almeno un corso annuale di analisi ed uno di geometria), anno 4°.
Un esame a scelta fra gli altri corsi elencati per le lauree in matematica e in fisica (3° o 4° anno, a scelta dello studente).

Tipo *B*.

Meccanica razionale, anno 3°.
Elementi di teoria delle funzioni, anno 3°.
Un esame a scelta fra gli altri corsi elencati per le lauree in matematica e in fisica, 3° o 4° anno a scelta dello studente.
Fisica matematica, anno 4°.
Matematiche complementari (prova scritta e orale), anno 4°.
Fisica complementare (prova pratica ed orale) anno 4°.

D) *Per la laurea in fisica:*

Tipo *A*.

Analisi algebrica.
Geometria analitica e geometria proiettiva e descrittiva.
Chimica generale.
Mineralogia.
Analisi infinitesimale.
Fisica sperimentale.
Fisica complementare, misure fisiche e fisica superiore.
Meccanica razionale e teoria delle funzioni.
Fisica matematica e oscillazioni elettriche.
Corso a scelta.

Tipo *B*.

Analisi algebrica.
Geometria analitica e geometria proiettiva e descrittiva.
Chimica generale.
Mineralogia.
Geologia e geografia fisica.
Analisi infinitesimale.
Fisica sperimentale.
Fisica complementare e misure fisiche.
Meccanica razionale e teorie delle funzioni.
Fisica matematica, fisica superiore.
Corso a scelta.
Matematiche complementari.

E) *Per la laurea in chimica:*

Tipo *A*.	Tipo *B*.
Chimica generale e inorganica e mineralogia.	Chimica generale e inorganica e mineralogia.
Fisica sperimentale.	Fisica sperimentale.
Corso di matematica.	Analisi algebrica e geometria analitica.
Botanica.	Chimica organica.
Chimica organica.	Chimica analitica.
Chimica analitica.	Calcolo infinitesimale.
Geologia.	Chimica fisica.
Corso a scelta.	Chimica industriale.
Chimica fisica.	Chimica farmaceutica.
Chimica industriale.	
Chimica farmaceutica.	

Lo studente deve inoltre sostenere:

a) una prova pratica di analisi chimica qualitativa ed una di fisica alla fine del 2° anno;

b) una prova pratica di analisi chimica quantitativa alla fine del 3° anno;

c) una prova pratica di preparazioni chimiche alla fine del 4° anno.

Prima della laurea (possibilmente al principio del quarto anno) lo studente deve sostenere una prova di cultura generale (colloquio).

F) *Per la laurea in scienze naturali:*

Tipo *A* con indirizzo prevalentemente geologico:

Anno 1°.

Botanica.
Zoologia.

Anno 2°.

Analisi algebrica e geometria analitica.
Chimica e mineralogia.
Fisica sperimentale.
Chimica analitica.

Anno 3°.

Analisi infinitesimale.
Analisi chimica quantitativa.

Anno 4°

Chimica fisica.
Geologia e paleontologia.
Geografia fisica.
Materia a scelta.

Tipo *A* con indirizzo prevalentemente biologico:

Anno 1°.

Matematiche.
Fisica sperimentale (per i medici).
Istologia e fisiologia generale.

Anno 2°.

Disegno d'ornato.
Chimica inorganica e organica.
Botanica.
Zoologia.
Anatomia umana.

Anno 3°.

Anatomia e fisiologia comparate.
Fisiologia umana.
Antropologia e etnologia.
Una delle materie a scelta.

Anno 4°.

Geologia e paleontologia.
Biologia generale.
Una delle materie a scelta.

Tipo *B*.

Anno 1°.

Matematiche.
Fisica (per i medici).
Istologia e fisiologia generale.

Anno 2°.

Disegno.
Chimica e mineralogia.
Botanica.
Zoologia generale.
Anatomia umana.

Anno 3°.

Anatomia e fisiologia comparate.
Fisiologia umana.
Antropologia e etnologia.
Geologia.

Anno 4°.

Geografia.
Una delle materie a scelta.

Art. 207. - Non possono essere ammessi al 3° anno di corso gli studenti che non abbiano superato tutti gli esami prescritti per il primo biennio. Chi non abbia superato tutti gli esami del primo biennio può dietro sua domanda essere iscritto di nuovo al 2° anno.

ART. 208. - L'esame di laurea comprende le prove seguenti:

Per la laurea in matematica:

Tipo *A*:

1. Presentazione di una dissertazione contenente qualche novità nei risultati o almeno nei metodi seguiti. La dissertazione deve essere presentata in Segreteria almeno un mese prima della discussione.
2. Discussione orale della dissertazione e di due argomenti, scelti dal candidato ed approvati dalla Commissione.

Tipo *B*:

1. Prova scritta su un tema di matematica assegnato dalla Commissione (8 ore di tempo).
2. Discussione orale della prova scritta e di due argomenti scelti dal candidato e approvati dalla Commissione.

Per la laurea in fisica:

Tipo *A*:

1. Prova pratica.
2. Presentazione di una dissertazione sperimentale contenente qualche novità nei risultati o almeno nei metodi seguiti, preparata dal candidato durante l'ultimo anno e consegnata in Segreteria almeno un mese prima della discussione.
3. Discussione orale sulla dissertazione e su due argomenti scelti dal candidato ed approvati dalla Commissione.

Tipo *B*:

1. Prova pratica.
2. Prova scritta su un tema di fisica e matematica assegnato dalla Commissione (tempo 8 ore).
3. Discussione orale sulla prova scritta e su due argomenti scelti dal candidato e approvati dalla Commissione.

Per la laurea in chimica:

1. Prova pratica di analisi chimica qualitativa.
2. Prova pratica di analisi chimica quantitativa.
3. Saggio di analisi organica qualitativa.
4. Discussione del risultato delle prove pratiche.
5. Discussione di una dissertazione, preferibilmente di indole sperimentale, preparata dal candidato durante l'ultimo anno e consegnata in Segreteria almeno un mese prima della discussione.
6. Discussione orale di due argomenti scelti dal candidato in materie obbligatorie diverse da quelle che formano oggetto della dissertazione ed approvati dalla Commissione.

Per la laurea in scienze naturali:

Tipo *A* con indirizzo geologico:

1. Prova pratica.
2. Discussione di una dissertazione scritta sopra un argomento a scelta del candidato, svolta con ricerche personali e contenente qualche novità o nel metodo o nei risultati.
3. Discussione sopra due quesiti geologici scelti dal candidato e approvati dalla Commissione.

Tipo *A* con indirizzo biologico:

1. Prova scritta.
2. Discussione di una dissertazione scritta sopra un argomento a scelta del candidato, svolta con ricerche personali e contenente qualche novità o nel metodo o nei risultati.
3. Discussione sopra due quesiti biologici scelti dal candidato e approvati dalla Commissione.

Tipo *B*.

1. Una prova pratica di scienze naturali.
2. Prova scritta su di un tema assegnato dalla Commissione immediatamente prima della prova (in camera chiusa, 8 ore di tempo).
3. Discussione orale sulla prova scritta e su due argomenti scelti dal candidato e approvati dalla Commissione.

Art. 209. - I laureati che, avendo conseguito una delle lauree della Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali, aspirino a conseguirne una seconda, sono iscritti al 3° anno, con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per quelle materie proprie della nuova laurea per le quali non abbiamo già adempiuto a tale prescrizione nei loro studi anteriori.

Tuttavia, quando a norma degli articoli 202 e seguenti i corsi conducenti a ciascuna laurea siano di due o più tipi diversi, chi abbia conseguito la laurea seguendo uno tra i vari indirizzi consigliati può essere ammesso al 4° anno come aspirante ad altro tipo della stessa laurea, rimanendo obbligato a sostenere gli esami nelle materie non comuni.

TITOLO IX.

Scuola di perfezionamento in matematica.

Art. 210. - È annessa alla Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali una Scuola di perfezionamento in matematica, avente lo scopo di promuovere studi e ricerche, di diffondere ed approfondire la cultura matematica e di contribuire al perfezionamento dei giovani laureati.

Il corso della Scuola dura un anno, dopo il quale si può conseguire il diploma di perfezionamento in matematica.

Art. 211. - Nella Scuola si tengono, dai professori di ruolo delle discipline matematiche o sotto la loro guida, corsi speciali, conferenze, esercitazioni, comunicazioni scientifiche, e quant'altro possa servire agli scopi indicati all'art. 210.

Art. 212. - Le Autorità accademiche preposte al funzionamento della Scuola sono il Direttore e il Consiglio della Scuola, a norma degli articoli 11 e 12 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Il Consiglio della Scuola elegge nel suo seno un segretario, al quale spetta la direzione della Biblioteca e l'amministrazione dei fondi assegnati dal Consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 213. - Possono essere iscritti alla Scuola e prendere parte ai suoi lavori:

1. I liberi docenti in Matematica presso la Facoltà.
2. Gli assistenti della Facoltà e della Scuola di Ingegneria.
3. I laureati in Matematica, Fisica ed Ingegneria.

Possono essere aggregati alla Scuola:

1. I laureati in Matematica e Fisica.
2. Gli studenti del secondo biennio di matematica.
3. Tutti coloro che si interessino agli studi matematici ed ottengano il consenso del Direttore.

Art. 214. - Le tasse d'immatricolazione d'iscrizione e di diploma e la sopratassa per l'esame di diploma sono dovute nella misura che la legge prescrive per la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Art. 215. - Le somme di cui la Scuola disponga sono impiegate ai fini che essa si propone: cioè nell'acquisto e manutenzione di libri, modelli e apparecchi, nel promuovere conferenze di scienziati estranei alla Facoltà, nell'incoraggiamento di ricerche e pubblicazioni scientifiche.

Art. 217. - Gl'iscritti alla Scuola che abbiano la laurea in Matematica o in Fisica, e che durante l'anno di corso abbiano dato prova di sufficiente profitto, sono ammessi a sostenere l'esame di diploma.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta, diversa da quella già presentata per la laurea in matematica, che venga giudicata dalla Commissione come meritevole, in tutto o in parte, di stampa.

La Commissione si compone di sette membri, cioè del Direttore che la presiede, di cinque insegnanti a titolo ufficiale che abbiano partecipato ai lavori della Scuola, e di un libero docente.

Art. 218. - Per gli aggregati i lavori della Scuola hanno carattere di esercitazioni di seminario, ai sensi dell' art. 23 del Regolamento Generale Universitario.

Gli aggregati possono essere tenuti a pagare uno speciale contributo, da stabilirsi, previo parere del Consiglio della Scuola, dal Consiglio d'Amministrazione dell'Università.

TITOLO X.

Ordinamento della Scuola di Farmacia.

Art. 219. - La Scuola di Farmacia conferisce il diploma di farmacia e la laurea in chimica e farmacia.

Oltre gl'insegnamenti conducenti al diploma ed alla laurea suddetti, la Scuola tiene anche corsi annuali o semestrali di perfezionamento per laureati o diplomati, al fine di elevare la cultura professionale e sanitaria con opportuni aggruppamenti di materie, anche d'accordo ed in unione ad altre Facoltà.

Art. 220. - Le materie della Scuola di farmacia sono:

Chimica inorganica.
Chimica organica.
Fisica elementare (per i diplomandi, corso della Facoltà di medicina).
Fisica sperimentale (per i laureandi, corso biennale della Facoltà di scienze).
Mineralogia.
Botanica.
Chimica farmaceutica e tossicologica, inorganica e organica.
Materia medica (farmacognosia) e farmacologia (corso speciale per i farmacisti).
Igiene.
Farmacia galenica e legislazione farmaceutica.
Elementi di fisiologia per farmacisti.
Chimica bromatologica.

Possono inoltre essere istituiti, per gli aspiranti alla laurea, corsi di Chimica analitica e Chimica fisica.

Art. 221. - Le materie obbligatorie sia per il diploma come per la laurea, fatta eccezione per la chimica farmaceutica e tossicologica, la chimica bromatologica e la farmacia galenica e legislazione farmaceutica, sono comprese fra quelle delle Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali e della Facoltà di Medicina. La Materia medica (farmacognosia) e farmacologia, l'igiene e gli Elementi di fisiologia sono oggetto di speciali incarichi pel conferimento dei quali devono essere sentiti i Direttori degli Istituti rispettivi.

Il professore di chimica farmaceutica e tossicologica appartiene alla Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali.

I liberi docenti di Chimica farmaceutica e tossicologica, di Chimica bromatologica e di Farmacia galenica dipendono esclusivamente dalla Scuola di farmacia.

Art. 222. - Il Consiglio della Scuola può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di nuovi insegnamenti, in relazione al progresso della scienza.

Art. 223. - Nel caso che per alcune materie fondamentali siano istituiti corsi speciali per la Scuola, il Consiglio stabilisce se gli studenti aspiranti alla

laurea debbano seguire questi corsi speciali oppure quelli impartiti nelle Facoltà di Scienze o di Medicina.

La Scuola consiglia come corsi di coltura i seguenti:

Chimica agraria (Scuola Superiore di Agraria).

Chimica industriale, Chimica dei coloranti, Zucchero e fermentazioni (Scuola di Chimica industriale).

Art. 224. - Gli insegnamenti della Scuola vengono impartiti mediante lezioni teorico-dimostrative e sperimentali e mediante esercizi pratici nei gabinetti e nei laboratori.

Art. 225. - Nelle Scuole di farmacia si danno quattro sorte di prove:

Esami di profitto.
Esami pratici.
Esami di diploma.
Esami di laurea.

Art. 226. - Gli esami pratici consistono nella esecuzione di esperienze o di lavori pertinenti alle singole scienze e gruppi di scienze e nella relazione e discussione dei risultati ottenuti.

Art. 227. - Nessun anno di studio è valido se lo studente non si sia iscritto almeno a tre corsi.

Sono validi a questo effetto anche i corsi facoltativi o a titolo privato, purchè consigliati per quell'anno nell'ordine degli studi della Scuola, e le esercitazioni nei laboratori di chimica generale e di chimica farmaceutica.

Art. 228. - I professori possono assicurarsi, sempre che lo credano opportuno, per mezzo di colloqui o di prove pratiche, del profitto ricavato dagli alunni. Questi colloqui o prove pratiche servono di criterio per il passaggio da uno ad altro ordine di esercitazioni pratiche nella stessa materia.

Art. 229. - I corsi e gli esercizi obbligatori per il conseguimento del diploma di farmacia sono i seguenti:

Chimica inorganica.
Chimica organica.
Fisica elementare (corso per i medici con esercizi).
Botanica generale.
Mineralogia con esercitazioni.
Chimica farmaceutica e tossicologica inorganica.
Chimica farmaceutica e tossicologica organica.
Chimica bromatologica.
Materia medica (farmacognosia) e farmacologia.
Elementi di fisiologia (per farmacisti).
Farmacia galenica e legislazione farmaceutica.
Igiene (corso speciale per i farmacisti).
Esercizi di preparazione e di analisi chimica nel laboratorio di chimica farmaceutica.
Esercizi di chimica farmaceutica.
Esercizi di farmacognosia.
Esercizi di botanica in rapporto alle piante medicinali.

Art. 230. - Per il diploma di farmacia gli studenti debbono sostenere i seguenti esami di profitto:

Anno 1°:

Mineralogia e chimica generale inorganica.
Botanica.

Anno 2°:

Fisica (corso per i medici).
Chimica organica.
Esame pratico di analisi chimica qualitativa.

Anno 3°:

Materia medica (farmacognosia) e farmacologia, Elementi di fisiologia.
Chimica farmaceutica e tossicologica organica ed inorganica.
Igiene, Farmacia galenica e legislazione farmaceutica, Chimica bromatologica.
Esame pratico di preparazioni e saggi di chimica farmaceutica.

Durante il quarto anno lo studente si esercita nella pratica farmaceutica presso una farmacia scelta in un elenco approvato dalla Scuola.

Le domande per autorizzazione a tenere praticanti debbono essere presentate entro il mese di maggio. L'elenco delle farmacie autorizzate viene pubblicato entro il mese di giugno. Il tempo utile per la pratica professionale decorre dal giorno in cui il direttore della farmacia autorizzata abbia notificato alla segreteria universitaria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'avvenuta iscrizione del praticante e l'orario prescrittogli.

Il farmacista deve notare ogni giorno, in apposito registro ostensibile alle Autorità accademiche, le presenza ed assenze del praticante. Il Direttore della Scuola si accerta con ispezioni o in altro modo più opportuno che la pratica professionale avvenga col dovuto profitto.

Il tempo complessivo della pratica non dev'essere inferiore ad un anno solare; l'adempimeno dell'obbligo suddetto risulta da certificato rilasciato dal Direttore della farmacia presso la quale lo studente abbia esercitato, con menzione del numero delle assenze notate a registro.

Un semestre almeno di pratica dev'essere compiuto dallo studente dopo aver superato tutti gli esami speciali.

In ogni caso, per presentarsi alla seconda parte dell'esame di diploma, lo studente deve avere compiuto quattro anni di regolare iscrizione alla Scuola.

Art. 231. - L'esame di diploma in farmacia si dà in due sedute: una alla fine del terzo ed una alla fine del quarto anno.

Alla fine del terzo il candidato deve superare le seguenti prove:

1ª Un'analisi qualitativa da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica, in presenza di almeno due membri della Commissione esaminatrice, alla quale ne rende conto con apposita relazione scritta.

2ª L'analisi e preparazione di due prodotti farmaceutici estratti a

sorte, da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica, sotto la sorveglianza del Direttore.

3ª Una prova orale, nella quale il candidato è tenuto alla discussione sugli esami precedenti e a rispondere a qualunque interrogazione sui soggetti più comuni e più importanti dell'analisi chimica.

Il candidato non può essere ammesso alla prova orale se non abbia superato le due prove pratiche. La prova orale non deve durare più di mezz'ora.

Alla fine del quarto anno il candidato deve presentarsi ad un esame pratico e professionale, nel quale deve dimostrare la sua conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante e rispondere sull'arte di ricettare, sulla farmacopea e sulla legislazione sanitaria, in quanto ha attinenza con la farmacia.

Art. 232. - La Commissione per la prima parte dell'esame di diploma è costituita di sette membri, fra i quali, di diritto, il Direttore, i professori di chimica generale, di chimica farmaceutica, di materia medica, di chimica bromatologica, ed un libero docente.

Quella per la seconda parte è costituita di nove membri, aggiungendosi ai già nominati il professore di botanica, quello d'igiene ed un farmacista.

Art. 233. - I corsi ed esercizi obbligatorî per gli aspiranti alla laurea in chimica e farmacia sono i seguenti:

Fisica sperimentale (corso biennale per le scienze) con esercizi pratici di laboratorio.

Chimica generale ed inorganica.

Chimica organica.

Mineralogia con esercizi di laboratorio.

Botanica (biennale).

Complementi di matematica con esercitazioni.

Elementi di fisiologia per i farmacisti.

Chimica fisica (biennale).

Chimica analitica.

Chimica farmaceutica e tossicologica inorganica.

Chimica farmaceutica e tossicologica organica.

Materia medica (farmacognosia) e farmacologia (corso speciale per farmacisti).

Igiene con esercizi di laboratorio (corso per farmacisti).

Chimica bromatologica.

Farmacia galenica e legislazione farmaceutica.

Esercitazioni di preparazioni chimiche nel laboratorio di chimica farmaceutica.

Esercitazioni di analisi qualitativa nel laboratorio di chimica generale.

Esercitazioni di analisi chimica quantitativa nel laboratorio di chimica generale.

Esercitazioni di botanica.

Esercitazioni di chimica bromatologica.

Esercizi di fisica (un semestre).

Esercitazioni di chimica farmaceutica, tossicologica e zoochimica nel laboratorio di chimica farmaceutica (biennale).

Esercitazioni di materia medica.

Avviamento per la tesi.

Nell'ultimo anno lo studente si esercita nella pratica farmaceutica, secondo le norme fissate all'art. 230.

In ogni caso, per presentarsi agli esami di laurea in chimica e farmacia, lo studente deve aver compiuto 5 anni di regolare iscrizione.

Art. 234. - Gli aspiranti alla laurea debbono superare gli esami seguenti di profitto:

1° anno:

Chimica generale ed inorganica e mineralogia;
Esame pratico di analisi qualitativa.

2° anno:

Chimica organica e Botanica;
Fisica e complementi di matematica;
Esame pratico di analisi quantitativa.

3° anno:

Fisiologia, materia medica (farmacognosia) e farmacologia;
Chimica farmaceutica e tossocologica, organica ed inorganica;
Esame pratico di preparazioni farmaceutiche.

4° anno:

Chimica fisica e chimica analitica;

Esame pratico di chimica farmaceutica, tossicologica, zoochimica e bromatologica;

Chimica bromatologica, Igiene, Farmacia galenica e legislazione farmaceutica;

Esame generale di cultura (colloquio) (può essere sostenuto al principio del 4° anno o prima dell'esame di laurea).

Art. 235. - L'esame di laurea in chimica e farmacia si dà in due sedute, una alla fine del 4° anno ed una alla fine del 5°.

Alla fine del 4° anno lo studente deve:

1° Superare tre prove di analisi chimica qualitativa, quantitativa e tossicologica da eseguirsi, sotto la sorveglianza di almeno due membri della Commissione esaminatrice, nel laboratorio di chimica farmaceutica;

2° Superare una prova di analisi e preparazione di due prodotti farmaceutici estratti a sorte, da eseguirsi come al n. 1;

3° Presentare una tesi di laurea d'indole sperimentale o bibliografica, avente qualche carattere di originalità nella trattazione o nelle considerazioni, sopra un argomento scelto liberamente in chimica farmaceutica o in materia

strettamente affine. Le dissertazioni di laurea, se manoscritte, debbono essere accompagnate da un largo riassunto, in non meno di 12 copie dattilografate, e presentate in doppio esemplare alla Segreteria universitaria, almeno un mese prima della data fissata dalla Scuola per l'esame, insieme con il titolo di due tesi orali che lo studente si offre di svolgere davanti alla Commissione esaminatrice, tratte da materie obbligatorie diverse da quella che forma oggetto della dissertazione;

4º Sostenere un esame orale che comprenda la discussione delle prove pratiche, della dissertazione e delle due tesi orali.

Sulla dissertazione riferisce il professore ufficiale o libero docente sotto la cui direzione o nel cui laboratorio fosse stata elaborata la tesi, oppure altro insegnante cui ne fosse stato dato incarico dal Direttore. La durata complessiva della prova orale non può esser maggiore di un'ora.

Alla fine del quinto anno il candidato deve presentarsi ad un esame pratico e professionale, conforme a quanto è detto nell'ultimo alinea dell'art. 231.

I giovani che si occupino di ricerche originali per la tesi di laurea possono ottenere, su proposta del Direttore del laboratorio in cui lavorano e con deliberazione del Consiglio della Scuola, di sostenere tutto l'esame di laurea alla fine del quinto anno.

Art. 236. - La Commissione per l'esame di laurea si compone di nove membri, ed è presieduta dal Direttore della Scuola. Ne fanno parte, oltre il Presidente, sei professori della Scuola, tra i quali sempre quelli di chimica, di chimica farmaceutica e tossicologica, di materia medica (farmacognosia) e farmacologia, di botanica, di igiene, e due liberi docenti che abbiano effettivamente tenuto l'insegnamento nella Scuola stessa. In caso di necessità, il numero dei componenti la Commissione può essere ridotto a sette.

Art. 237. - Non è concesso di presentarsi all'esame di laurea o di diploma più di tre volte.

Chi abbia fallito tre volte l'esame di profitto, per potersi ripresentare deve ottenere di nuovo la firma di frequenza ai corsi relativi.

Art. 238. - I laureati in scienze naturali, in fisica, in medicina e chirurgia ed in agraria, aspiranti alla laurea in chimica e farmacia, sono, quando le materie già frequentate lo consentano, ammessi al terzo anno, con l'obbligo di frequentare i corsi e le esercitazioni, di superare gli esami mancanti e prescritti per la laurea in chimica e farmacia e compiere la pratica farmaceutica.

I laureati in agraria provenienti dalle Scuole di agraria dipendenti dal Ministero dell'Economia Nazionale, debbono presentare il titolo di studi secondari prescritto dall'art. 47 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, dimostrando d'averlo conseguito almeno tanti anni prima quanti sono quelli per cui chiedono l'abbreviazione.

I laureati in chimica pura ed in chimica industriale possono essere ammessi al quarto anno, purchè frequentino o abbiano frequentato un biennio del corso di chimica farmaceutica e tossicologica con i relativi esercizi, e con l'obbligo di frequentare gli altri corsi obbligatorî per la laurea in chimica e farmacia e di superarne gli esami.

Coloro che abbiano conseguito il diploma di Farmacia possono essere ammessi al terzo anno del corso di laurea, purchè ripetano gli esami di quelle discipline che la Scuola indichi caso per caso. Possono inoltre conseguire la laurea alla fine del quarto anno, senza obbligo di ulteriore pratica professionale.

Art. 239. - I laureati in chimica e chimica industriale aspiranti al diploma possono essere ammessi al quarto anno purchè abbiano frequentato tutti i corsi prescritti per il diploma e superino o abbiano superati gli esami; altrimenti vengono ammessi al terzo anno.

I laureati in fisica, scienze naturali, medicina e chirurgia, agraria e veterinaria, aspiranti al diploma, possono essere ammessi al terzo anno, quando comprovino di avere seguito per un anno il corso biennale di chimica farmaceutica e tossicologica con relativi esercizi, e purchè frequentino od abbiano frequentato gli altri corsi obbligatorî e relativi esercizi prescritti per il diploma e ne superino o ne abbiano superati gli esami.

Per i laureati provenienti da Scuole superiori non dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, è obbligatoria la presentazione del titolo di studi secondari di cui all'art. 47 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, conseguito almeno tanti anni prima quanti sono quelli per cui si chiede l'abbreviazione.

Visto: *Il Ministro.*

Materie di studio della Facoltà di Giurisprudenza (art. 26 segg.).

TABELLA *A*.

PRIMO BIENNIO (unico).

Primo anno:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Istituzioni di diritto romano.
4. Storia del diritto romano.
5. Elementi di storia del diritto italiano.
6. Istituzioni di economia politica.

Secondo anno:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Istituzioni di diritto processuale ed ordinamento giudiziario.
4. Istituzioni di diritto penale.

TABELLA *B*.

SECONDO BIENNIO (per la laurea in giurisprudenza).

Terzo anno:

1. Diritto civile.
2. Diritto amministrativo.
3. Diritto commerciale.
4. Procedura civile.
5. Diritto e procedura penale.
6. Diritto romano.
7. Storia del diritto italiano.
8. Diritto ecclesiastico.

Quarto anno:

1. Diritto civile (esercitazioni).
2. Diritto e procedura penale (esercitazioni).
3. Diritto internazionale privato.
4. Diritto finanziario.
5. Diritto amministrativo (2° corso), oppure Diritto romano (2° corso), oppure Procedura civile (2° corso), oppure Teoria generale del diritto e Storia delle dottrine filosofiche del diritto.
6. Medicina legale.

TABELLA *C.*

SECONDO BIENNIO (per la laurea in scienze politico-amministrative).

Primo anno:

1. Diritto civile.
2. Diritto amministrativo.
3. Diritto commerciale.
4. Diritto costituzionale.
5. Economia politica e storia delle dottrine economiche.
6. Storia moderna.
7. Diritto ecclesiastico.
8. Diritto internazionale pubblico.

Secondo anno:

1. Diritto amministrativo.
2. Economia applicata.
3. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
4. Statistica, oppure Contabilità di Stato.
5. Diritto internazionale privato.

TABELLA *D.*

SECONDO BIENNIO (per la laurea in scienze economiche).

Primo anno:

1. Economia applicata.
2. Storia delle dottrine economiche.
3. Diritto agrario.
4. Diritto commerciale.
5. Diritto internazionale privato.
6. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
7. Statistica metodologica applicata.

Secondo anno:

1. Economia applicata.
2. Tecnica commerciale e bancaria.
3. Diritto commerciale
4. Geografia commerciale
5. Diritto industriale
6. Diritto agrario

(3–6: una materia a scelta)

Gli aspiranti alla Direzione di aziende agrarie debbono frequentare inoltre due corsi di tecnica agraria da indicarsi.

TABELLA *E*.

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO NELLE SCIENZE STORICO-GIURIDICHE

1. Diritto romano.
2. Diritto ecclesiastico.
3. Storia del diritto Italiano.
4. Papirologia ed Epigrafia giuridica
5. Paleografia e Diplomatica.
6. Storia antica.
7. Storia moderna.
8. Archeologia.
9. Geografia storica.
10. Storia delle religioni.

(4–10: una materia a scelta)

ORDINE DEGLI STUDI DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

(art. 72 e segg.)

TABELLA *F*.

Insegnamento di ruolo o per incarico	Titolo della materia di insegnamento obbligatorio	Ore lezioni annuali	Ore esercitazioni annuali
	I ANNO		
Incarico	Fisica per i medici	50	50
Id.	Zoologia medica: protistologia, parassitologia	15	30
Id.	Biologia generale	35	—
Id.	Chimica generale, fisico-chimica e chimica inorganica.	35	35
Id.	Chimica organica	25	25
Id.	Chimica fisiologica e fisico-chimica biologica	50	100
Di ruolo	Anatomia descrittiva (1° anno)	50	100
Id.	Istofisiologia generale [1]	25	50
Id.	Embriologia [1]	15	30
		300	420

(1) Il professore ordinario di Isto-fisiologia generale ed embriologia ha l'obbligo di continuare, se richiesto, le lezioni sotto forma di corso superiore, fino al raggiungimento delle 50 lezioni.

Insegnamento di ruolo o per incarico	Titolo della materia d'insegnamento obbligatorio	Ore lezioni annuali	Ore esercitazioni annuali
	II ANNO		
Di ruolo	Anatomia descrittiva (2° anno)	50	100
Incarico	Anatomia topografica ed esterna . . .	50	100
Di ruolo	Fisiologia (2° anno)	50	50
Id.	Fisiopatologia (Patologia generale) (1° anno)	50	50
Id.	Farmacologia	50	50
Incarico	Batteriologia	25	50
		275	400
	III ANNO		
Di ruolo	Fisio-patologia (Patologia generale) (2° anno)	50	50
Id.	Anatomia e istologia patologia e autopsie (1° anno)	50	100
Id.	Patologia speciale medica (1° anno) . .	50	—
Id.	Patologia speciale chirurgica	50	200 (1)
Incarico	Semeiotica medica e metodi clinici . .	50	—
Id.	Radiologia diagnostica	25	25
Di ruolo	Fisiologia (2° anno)	50	50
		325	425

(1) Le esercitazioni della *Patologia speciale chirurgia* (visite serali ai degenti) saranno fatte come primo anno di *internato* strettamente obbligatorio per gli studenti del quarto anno.

Insegnamento di ruolo o per incarico	Titolo della materia d'insegnamento obbligatorio	Ore lezioni annuali	Ore esercitazioni annuali
	IV ANNO		
Di ruolo	Chimica medica (1° anno)	50	—
Id.	Clinica chirurgica (1° anno)	50	—
Incarico	Otorinolaringoiatria	10	20
Di ruolo	Odontoiatria (2)	10	20
Id.	Clinica ortopedica e traumatologica (1) .	17	34
Incarico	Medicina operatoria	25	50
Di ruolo	Anatomia e istologia patologia e autopsie (2° anno)	50	100
Id.	Igiene	50	50
Id.	Clinica oculistica (2)	25	100
Id.	Patologia speciale medica (2° anno) . .	50	200 (2)
		337	574
	V ANNO		
Di ruolo	Clinica medica (2° anno)	50	—
Id.	Clinica chirurgica (2° anno)	50	—
Id.	Clinica delle malattie nervose (3) . . .	25	200
Id.	Clinica delle malattie mentali (3) . . .	15	
Id.	Clinica ostetrica	65	500 (4)
Id.	Clinica ginecologica	15	
Id.	Medicina legale	50	50
Id.	Clinica pediatrica (3)	30	200 (4)
Id.	Clinica dermatologica (3)	15	140
Id.	Clinica delle malattie veneree	20	
		335	1090

(1) I titolari delle Cliniche *ortopedica, oculistica* e *odontojatrica* hanno l'obbligo di continuare le loro lezioni sotto forma di corso superiore fino al raggiungimento delle 50 lezioni.

(2) Le esercitazioni della *Patologia speciale medica* sono fatte come primo anno d'*internato*, strettamente obbligatorio per gli studenti del quarto anno. In tutti gli Istituti clinici le esercitazioni sono intese come ambulatori e visite serali agli infermi degenti. Le esercitazioni prendono nome d'internati strettamente obbligatori quando la presenza dei discenti è individualmente controllata.

(3) Le esercitazioni delle Cliniche *ostetrico-ginecologica* e *pediaropsichiatrica* hanno l'obbligo di continuare le loro lezioni come corso superiore fino al raggiungimento delle 50 lezioni.

(4) I titolari delle Cliniche *pediatrica, dermosifilopatica* e *neutrica* (ambulatorio e visite serali) sono fatte come *internato* strettamente obbligatorio per gli studenti del quinto anno. Per la clinica ostetrica è strettamente obbligatoria altresì la dimora notturna nella clinica per un tempo determinato.

Insegnamento di ruolo o per incarico	Titolo della materia d'insegnamento obbligatorio	Ore lezioni annuali	Ore esercitazioni annuali
	VI ANNO		
	Preparazione all'esame di Stato e iniziale specializzazione dello studente.		
Di ruolo	Clinica medica (3° anno)	50	400 (2)
Incarico	Terapia generale (e terapia infantile e puericultura)	60 (1)	—
Di ruolo	Clinica chirurgica (3° anno)	50	400 (2)
Id.	Specialità a scelta	50	—
		250	800

(1) Delle 60 lezioni, 15 sono dedicate alla parte pediatrica del corso, ed alcune altre all'arte del ricettare e alla posologia.

(2) Le esercitazioni della Clinica medica e della Clinica chirurgica (ambulatorio ore 200 e visite serali ore 200) sono fatte come *internato* strettamente obbligatorio per gli studenti del sesto anno.

TABELLA G.

GRUPPI DI MATERIE PER GLI ESAMI DI PROFITTO NELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

I ANNO

Primo gruppo (da darsi al primo anno):

Chimica fisiologica e fisico-chimica biologica.
Chimica generale e inorganica.
Chimica organica.

Secondo gruppo (da darsi al primo anno):

Isto-fisiologia generale.
Embriologia generale.
Biologia generale.

II ANNO

Terzo gruppo (da darsi al secondo anno):

Anatomia descrittiva.
Anatomia topografica ed esterna.

III ANNO

Quarto gruppo (da darsi al terzo anno):

Fisiologia.
Farmacologia.
Fisica pei medici.

Quinto gruppo (da darsi al terzo anno):

Semeiotica medica e metodi clinici.
Zoologia medica.
Batteriologia.
Radiologia diagnostica.

IV ANNO

Sesto gruppo (da darsi al quarto anno):

Anatomia patologica (esame isolato).

Settimo gruppo (da darsi al quarto anno):

Patologia medica.
Igiene.
Fisiologia.

Ottavo gruppo (da darsi al quarto anno):

Odontojatria.
Otorinolaringoiatria.

Nono gruppo (da darsi al quarto anno):

Patologia chirurgica.
Clinica ortopedica e traumatologica.

V ANNO

Decimo gruppo (da darsi al quinto anno):

Clinica oculistica (esame isolato).

Undecimo gruppo (da darsi al quinto anno):

Clinica dermatologica.
Clinica delle malattie veneree.

Dodicesimo gruppo (da darsi al quinto anno):

Clinica ostetrica.
Clinica ginecologica.

Tredicesimo gruppo (da darsi al quinto anno):

Clinica delle malattie nervose e mentali.
Medicina legale e infortunistica.

Quattordicesimo gruppo (da darsi al quinto anno):

Clinica pediatrica (esame isolato).

VI ANNO

Quindicesimo gruppo (da darsi al sesto anno):

Clinica medica.
Terapia generale.

Sedicesimo gruppo (da darsi al sesto anno):

Clinica chirurgica.
Medicina operatoria.

TABELLA *H.*

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER SPECIALISTI IN CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA

Numero	Titolare	Materia	Lezioni cattedratiche	Esercitazioni	Istituto	Caratteri delle materie	
1	Professore di ruolo	Clinica ostetrica e ginecologica	25 lezioni (corso quadriennale)	Internato a turno per 4 anni solari nei vari reparti della Clinica	Clinica ostetrica e ginecologica	Fondamentale	Obbligatorio
2	Incaricato	Medicina operatoria ostetrica e ginecologica	Id.	Esercitazioni sulla macchina e sul cadavere	Id	Id.	Id.
3	Incaricato	Radiologia e radioterapia ostetrica e ginecologica	10 lezioni (corso biennale)	Esercitazioni nel gabinetto di radiologia	Id.	Complementare	Id.

TABELLA *I*.

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER SPECIALISTI IN CLINICA DERMOSIFILOPATICA

I ANNO

Numero	Titolare	Materia	Lezioni	Esercitazioni	Istituto	Caratteri delle materie	
1	Titolare in Dermosifilopatia coadiuvato dal personale assistente	Corso istituzionale e superiore di patologia e Clinica dermosifilopatica e venereologica	50	140	Istituto di Clinica dermosifilopatica	Fondamentale	Obbligatorio
2	Id.	Esercitazioni di microscopia e immunologia attinenti alla dermosifilopatia	—	50	Id.	Id.	Id.
3	Assistenti	Semeiotica generale dermatologica	20	40	Id.	Id.	Id.
4	Assistente addetto alla parte urologica	Semejologia urologica applicata alla venereologia e uretrocistoscopia	20	20	Id.	Id.	Id.
5	Cultore di Ostetrica e ginecologica	Esplorazione ginecologica applicata alla venereologia	5	10	Istituto di Ostetricia e ginecologia	Id.	Id.
6	Cultore di Otorinolaringojatria	Esame delle vie aeree superiori	5	10	Istituto di Otorinolaringojatria	Complementare	Complementare
7	Cultore di Pediatria	Patologia e Clinica delle malattie esantematiche	12	12	Istituto di Pediatria	Fondamentale	Obbligatorio

II ANNO

Numero	Titolare	Materia	Lezioni	Esercitazioni	Istituto	Caratteri delle materie	
1	Titolare in dermosifilopatia coadiuvato dal personale assistente	Corso istituzionale e superiore di patologia e clinica dermosifilopatica e venereologica	50	140	Istituto di Clinica dermosifilopatica	Fondamentale	Obbligatorio
2	Id.	Esercitazioni di microscopia e immunologia attinenti alla dermosifilopatia	—	50	Id.	Id.	Id.
3	Id.	Farmacologia e terapia generale medico-chirurgica dermatologica, igiene e cosmesi cutanea	15	15	Id.	Id.	Id.
4	Assistente addetto al gabinetto attinoterapico	Terapia fisica Elio-Röntgen - Radium Terapia	15	15	Id.	Id.	Id.
5	Assistente addetto alla parte urologica	Terapia urologica medico chirurgica applicata alla venereologia	10	10	Id.	Id.	Id.
6	Assistente addetto ai servizi celtici	Igiene e profilassi antivenerea. Legislazione antivenerea italiana	10	—	Id.	Complementare	Obbligatorio
7	Titolare in dermosifilopatia e assistenti	Deontologia e medicina legale applicate alla dermosifilopatia e venereologia	5	—	Id.	Id.	Id.
8	Cultore di odontojatria	Igiene boccale e dentaria	5	—	Istituto di odontojatria e stomatologia	Id.	Facoltativo

TABELLA *K.*

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER SPECIALISTI IN CLINICA PEDIATRICA

Numero	Titolare	Materia	Lezioni cattedratiche	Esercitazioni	Istituto	Caratteri delle materie	
1	Ordinario di clinica pediatrica	Clinica pediatrica medica	100 lezioni (corso biennale)	Internato a turno per 2 anni solari nei vari reparti della clinica compresa la scuola di puericultura	Clinica pediatrica medica	Fondamentale	Obbligatorio
2	Incaricato o libero docente	Clinica pediatrica chirurgica	25 lezioni (corso annuale)	Internato per 2 mesi complessivi	Sezione pediatrica chirurgica	Complementare	Obbligatorio
3	Incaricato di terapia generale e titolare di clinica pediatrica	Terapia generale infantile e puericultura	55 lezioni (corso annuale)	—	Clinica medica e pediatrica	Id.	Obbligatorio
4	Ordinario di clinica ortopedica	Clinica ortopedica	17 lezioni (corso istituzione annuale)	33 esercitazioni	Clinica ortopedica	Id.	Obbligatorio (1)
5	Incaricato di oto-rino-laringojatria	Clinica oto-rinolaringojatria	10 lezioni (corso istituzione annuale)	20 esercitazioni	Ambulatorio	Id.	Obbligatorio (1)

(1) I corsi di queste due ultime materie possono essere considerati come facoltativi solamente per quegl iscritti che dimostrino di averli già seguiti durante gli studi universitari.

TABELLA *L*.

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN CLINICA ORTOPEDICA

I ANNO

Numero	Titolare	Materia	Lezioni cattedratiche	Esercitazioni	Istituto	Caratteri delle materie	
1	Docente di anatomia	Embriologia e anatomia del sistema locomotore	15	—	Istituto anatomico	Fondamentale	Obbligatorio
2	Docente di fisiologia	Fisiologia del sistema locomotore	15	—	Istituto di fisiologia	Id.	Id.
3	—	Principi fondamentali di meccanica dei solidi	10	—	Scuola applicazione ingegneri	Complementare	Id.
4	Docente di terapia fisica	Terapia fisica	15	20	Clinica medica	Id.	Id.
5	Titolare di Clinica ortopedica	Clinica ortopedica e traumatica	50	50	Istituto Rizzoli	Fondamentalé	Id.
6	Incaricato di radiologia medica	Fondamenti della radiologia medica	10	—	Istituto di Radiologia Clinica medica	Complementare	Id.
7	Docente o cultore di Clinica ortopedica	Tecnica degli apparecchi gessati	20	20	Istituto Rizzoli	Id.	Id.

II ANNO

Numero	Titolare	Materia	Lezioni cattedratiche	Esercitazioni	Istituto	Caratteri delle materie	
1	Docente o cultore di Clinica ortopedica	Patologia delle lesioni, deformità, malattie del sistema locomotore	25	25	Istituto Rizzoli	Fondamentale	Obbligatorio
2	Titolare di clinica Pediatrica	Pediatria ortopedica	10	—	Clinica pediatrica	Complementare	Id.
3	Docente o cultore di Clinica ortopedica	Semejol. e radiodiagnosi ortopedica	10	10	Istituto Rizzoli	Fondamentale	Id.
4	Docente o cultore di Clinica ortopedica	Tecnica apparecchi gessati apparecchi terapia traumatica	15	30	Id.	Id.	Id.
5	Titolare di medicina legale Infortunistica	Infortunistica	10	—	Istituto di Medicina legale	Complementare	Facoltativo
6	Titolare di Clinica ortopedica	Clinica ortopedica e traumatologia	50	50	Istituto Rizzoli	Fondamentale	Obbligatorio

III ANNO

Numero	Titolare	Materia	Lezioni cattedratiche	Esercitazioni	Istituto	Caratteri delle meterie	
1	Docente o cultore di clinica ortopedica	Corso teorico-pratico di operazioni, ortopediche cruente ed incruente	20	20	Istituto Rizzoli	Fondamentale	Obbligatorio
2	Docente di Neuropatologia	Neuropatologia del sistema locomotore	10	—	Id.	Complementare	Facoltativo
3	Docente o cultore di clinica ortopedica	Tecnica degli apparecchi ortopedici ed arti artificiali	20	50	Id.	Fondamentale	Obbligatorio
4	Titolare di clinica ortopedica	Clinica ortopedica e traumatologica	50	50	Id.	Id.	Id.

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER SPECIALISTI

Numero	TITOLARE designato all'insegnamento delle materie	TITOLO di ciascuna materia d'insegnamento
		ANNO
1	Ordinario di odontojatria e protesi	Patologia dentale e semeiologia e relative esercitazioni di tecnica operativa
2	Docente o cultore di chirurgia o di odontojatria	Chirurgia dentale
3	Docente di odontojatria o cultore di materie affini	Odontotecnica (merceologia, metallurgia, meccanica applicata, ceramica, ecc.).
	Cultori di queste materie	*a*) anatomia orale
	Id. Id.	*b*) anatomia comparata
	Id. Id.	*c*) fisiologia orale
	Id. Id.	*d*) istologia ed embriologia orale, normale e patologica.
	Id. Id.	*e*) batteriologia
	Id. Id.	*f*) materia medica
	Id. Id.	*g*) storia dell'odontojatria
		ANNO
1	Docente o cultore di odontojatria	Odontojatria operativa
2	Docente o cultore di chirurgia o materie affini	Chirurgia dentale ed orale
3	Docente di materie affini	Medicina orale
4	Docente o cultore di odontojatria o materie affini	Protesi
5	Docente di materie affini	Ortopedia dento-facciale
6	Ordinario di odontojatria e protesi	Clinica delle malattie dei denti e protesi
	Cultore di queste materie	*a*) radiologia dentale ed orale
	Id. Id.	*b*) otorinolaringojatria (1)
	Id. Id.	*c*) conferenze sopra questioni varie interessanti la specialità in rapporto alla clinica medica, pediatrica, oculistica, all'igiene, ecc.

(1) Ogni allievo che non possegga l'attestato di frequenza al corso ufficiale di otorinolarigojatria istituzionale

TABELLA *M*.

IN ODONTOJATRIA E PROTESI DENTALE

Numero delle lezioni cattedratiche	Numero delle esercitazioni	Istituto in cui vengono tenute lezioni ed esercitazioni	CARATTERI DELLE MATERIE	
I				
50	—	Istituto di odontojatria e protesi della R. Università	Fondamentale	Obbligatoria
—	100		Id.	Id.
30	—		Id.	Id.
50	100		Id.	Id.
5	—		Id.	Id.
4	—		Id.	Id.
3	—		Id.	Id.
10	—		Id.	Id.
6	—		Id.	Id.
3	—		Id.	Id.
2	—		Id.	Id.
II				
30	100	Istituto di odontojatria e protesi della R. Università	Fondamentale	Obbligatoria
35	100		Id.	Id.
15	—		Id.	Id.
50	100		Id.	Id.
25	50		Id.	Id.
50	—		Id.	Id.
10	—		Id.	Id.
10	—		Id.	Id.
—	—		Complementare	Id.

per gli studenti di medicina e chirurgia, ha l'obbligo della frequenza a detto corso.

TABELLA *N.*

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER SPECIALISTI IN RADIOLOGIA MEDICA

I ANNO

Numero	Titolare	Materia	Lezioni cattedratiche	Esercitazioni	Istituto
1	Incaricato di radiologia medica	Fondamenti fisici delle applicazioni Röntgen	15	10	Istituto di radiologia e clinica medica
2	Cultore di specialità	Nozioni generali di tecnica radiologica. . .	10	50	Id.
3	Incaricato di radiologia medica	Anatomia radiografica normale dello scheletro Anatomia topografica e fisiologia radiologica viscerale	15	—	Id.
4	Ordinario di ortopedia	Esplorazione radiografica delle affezioni scheletriche (arti, rachide, cingolo scapolare, cingolo pelvico)	10	—	Id.
5	Incaricato di radiologia medica	Esplorazione radiografica del cranio e del sistema nervoso	10	—	Id.
6	Incaricato di radiologia medica	Esplorazione radiologica delle malattie dell'apparato respiratorio	25	20	Id.
7	Incaricato di radiologia medica	Esplorazione radiologica del tubo digerente, fegato, pancreas, pneumoperitoneo	30	20	Id.
8	Ordinario di clinica medica e chirurgica	Trattazione di casi clinici con speciale riguardo ai risultati della esplorazione Röntgen	10 10	— —	Clinica medica e chirurgica
9	Aiuto di clinica medica	Esercitazioni di semeiotica con i comuni metodi di indagine, integrati con i reparti Röntgen	—	50	Clinica medica

II ANNO

Numero	Titolare	Materia	Lezioni cattedratiche	Esercitazioni	Istituto
1	Incaricato di radiologia medica	Basi fisiche e biologiche della Röntgenterapia	5	—	Istituto radiologico Clinica medica
2	Cultore di radiologia medica	Nozioni tecniche di Röntgenterapia	25	50	Id.
3	Id.	Röntgenterapia delle malattie interne . . .	15	—	Id.
4	Id.	Röntgenterapia in ginecologia	10	—	Id.
5	Id.	Röntgenterapia delle malattie scheletriche .	5	—	Id.
6	Incaricato di radiologia medica	Röntgenterapia del sistema nervoso	5	—	Id.
7	Docente di dermatologia	Röntgenterapia in dermatologia	5	5	Id.
8	Cultore di radiologia medica	Esplorazione radiologica del mediastino, pericardio, cuore e grossi vasi	20	30	Id.
9	Incaricato di radiologia medica	Esplorazione radiologica dell'apparato urinario	5	5	Id.
10	Id.	Localizzazione radiologica dei corpi estranei	5	5	Id.
11	Id.	Medicina legale infortunistica e Raggi X . .	5	—	Id.
12	V. n. 8 del 1° anno	—	20	—	Id.
13	V. n. 9 del 1° anno	—	—	50	Id.

TABELLA O.

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER SPECIALISTI IN IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

I ANNO

Numero	Titolare	Materia	Lezioni cattedratiche	Esercitazioni	Istituto	Caratteri delle materie	
1	Titolare d'Igiene della Facoltà Medica	Igiene generale	50	50	Istituto d'Igiene	Fondamentale	Obbligatorio
2	Cultore d'Igiene	Microscopia applicata all'Igiene	20	30	Id.	Id.	Id.
3	Incaricato di batteriologia della Facoltà Medica	Microbiologia e Immunologia	50	50	Id.	Id.	Id.
4	Incaricato di Patologia speciale medica della Facoltà Medica	Patologia delle malattie infettive, ecc.	50	30	Istituto di Patologia medica	Complementare	Id.
5	Cultore di Chimica applicata all'Igiene	Chimica applicata all'Igiene	50	50	Istituto d'Igiene	Fondamentale	Id.
6	Titolare di Fisiologia della Facoltà Medica	Fisiologia applicata all'Igiene	30	—	Id.	Complementare	Facoltativo
7	Titolare di Zoologia della Facoltà Medica	Zoologia Medica	15	15	Istituto di Zoologia	Id.	Id.

II ANNO

Numero	Titolare	Materia	Lezioni cattedratiche	Esercitazioni	Istituto	Caratteri delle materie	
1	Titolare d'Igiene della Facoltà Medica	Igiene speciale	50	50	Istituto d'Igiene	Fondamentale	Obbligatorio
2	Titolare di Geologia della Scuola Ingegneri	Geologia applicata all'Igiene	20	50	Scuola d'Ingegneria	Complementare	Id.
3	Titolare di Architettura della Scuola Ingegneri	Architettura pratica	20	50	Id.	Id.	Id.
4	Libero docente d'Igiene	Servizi d'Igiene e Diritto sanitario	30	50	Istituto d'Igiene	Fondamentale	Id.
5	Cultore d'Igiene	Statistica sanitaria	25	25	Id.	Complementare	Facoltativo

TABELLA *P.*

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER SPECIALISTI IN MEDICINA COLONIALE

Numero	Titolare	Materia	Lezioni cattedratiche	Esercitazioni	Istituto	Caratteri delle materie	
1	Titolare incaricato dell'insegnamento di patologia esotica e coloniale	Clinica medica delle malattie coloniali ed igiene coloniale	20	—	Istituto di Clinica medica	Fondamentale	Obbligatorio
2	Titolare di Clinica medica	Clinica medica generale	50	—	Id.	Complementare	Id.
3	Cultore della protistologia (parassitologia e elmintologia)	Protistologia, elmintologia nei rapporti con le malattie coloniali	20	40	Istituto di Clinica medica e laboratorio di patologia coloniale	Fondamentale	Id.
4	Cultore di entomologia	Entomologia nei rapporti con la trasmissione delle malattie coloniali	10	20	Laboratorio di patologia coloniale	Id.	Id.
5	Titolare incaricato di batteriologia e sierologia	Batteriologia e sierologia clinica	15	30	Laboratorio di Clinica medica	Id.	Id.

TABELLA *Q*.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA LEGALE ED ASSICURAZIONI SOCIALI

Numero materie	Titolare designato all'insegnamento	Titolo della materia	N. lezioni	N. esercitazioni	Sede	Carattere delle materie
		ANNO I				
1	Direttore medico legale	Medicina legale	25	—	Istituto medicina legale	Obbligatorio
2	Id.	Esercizi di necroscopia giudiziaria e di teenica medico forense	—	25	Id.	Id.
3	Cultore materia	Traumatologia degli infortuni	25	—	Id.	Id.
4	Id.	Medicina infortuni	25	—	Id.	Id.
5	Professore titolare diritto penale	Elementi diritto civile e penale e delle assicurazioni sociali	25	—	Id.	Id.
6	Docente o cultore	Polizia scientifica	—	15	Id.	Id.
		ANNO II				
1	Direttore medico legale	Medicina legale	25	—	Istituto medicina legale	Obbligatorio
2	Id.	Esercizi di necroscopia e di tecnica medico forense	—	25	Id.	Id.
3	Cultore materia	Traumatologia infortuni	25	—	Id.	Id.
4	Id.	Medicina degli infortuni	25	—	Id.	Id.
5	Id.	Psicopatia forense e antropologia criminale	20	—	Id.	Id.
6	Id.	Chimica tossicologica	25	—	Id.	Id.
7	Docente radiologo	Radiologia applicata alla medicina legale	25	—	Id.	Id.

Visto, *Il Ministro:* CASATI

REGOLAMENTO SPECIALE INTERNO
PER IL PERSONALE
A CARICO DELLA R. UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

IL RETTORE

Visto l'art. 63 del R. D. L. 30 settembre 1923, n. 2102:

Visto l'art. 104 del Regolamento generale universitario approvato con R. D. 6 aprile 1924, n. 674:

Previa esame del Senato Accademico

udito il Consiglio dei professori della Facoltà di Filosofia e lettere, di Giurisprudenza, di Medicina e Chirurgia, di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali e della Scuola di Farmacia;

Sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

DECRETA:

è approvato e promulgato il presente regolamento speciale interno per il personale posto a carico del bilancio dell'Università.

Bologna, li 15 luglio 1925.

IL RETTORE
P. SFAMENI

PARTE PRIMA

CAPO I.

Organico del personale - Trattamento economico - Nomina - Giuramento.

Art. 1. - Il presente regolamento si applica al personale assistente, tecnico e subalterno della R. Università di Bologna assunto in servizio dopo il 1° dicembre 1924 e in virtù del R. D. 30 settembre 1923, n. 2102, soggetto agli ordinamenti del regime universitario autonomo.

Art. 2. - Il personale assistente comprende:

aiuti di ruolo;

assistenti di ruolo;

aiuti ed assistenti volontari.

Tutto il personale assistente deve essere scelto fra i laureati o diplomati delle Università ed Istituti superiori di grado universitario.

Art. 3. - Gli aiuti e gli assistenti di ruolo sono scelti con le modalità stabilite dall'art. 105 del Regolamento generale universitario approvato con R. D. 6 aprile 1924, n. 674. Essi sono nominati

eccezione per il personale degli Istituti scientifici e Cliniche universitarie ove si richiedono specifiche attitudini.

Art. 10. - La nomina dei tecnici e dei subalterni è fatta dal Rettore per la durata di un anno, e se non intervengono disposizioni contrarie, s' intende tacitamente confermata di anno in anno. Compiuto un triennio di servizio, l' impiegato che non abbia demeritato, potrà conseguire la stabilità, con decreto del Rettore, su proposta del Direttore dell' Istituto o del Capo d' Ufficio e sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art. 11. - Gli impiegati non stabili al momento in cui inizia il servizio, deve dare, in presenza di due testimoni, avanti al Rettore, o ad un delegato, solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri. Della data promessa viene redatto apposito verbale; l' originale è conservato negli atti personali dell' impiegato.

La formula della promessa solenne è la seguente:

« Prometto che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori, » che osserverò lealmente lo Statuto, le altre leggi dello Stato, e » gli ordinamenti universitari, che adempirò a tutti gli obblighi » del mio ufficio con diligenza e con zelo per il pubblico bene e » nell' interesse dell' Amministrazione, serbando scrupolosamente il » segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, » alla dignità dell' impiego.

» Dichiaro che non appartengo e prometto che non apparterrò » ad Associazioni o partiti la cui attività non si concili coi doveri » del mio ufficio.

» Prometto di adempiere a tutti i miei doveri al solo scopo del » bene inseparabile del Re e della Patria ».

Art. 12. - L' impiegato che abbia ottenuto la nomina stabile a posto di ruolo, sia questa preceduta o non da un periodo di prova, all' atto di assumere servizio deve, sotto pena di decadenza, prestare giuramento avanti al Rettore o ad un delegato, in presenza di due testimoni, secondo l' art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

La formula del giuramento è la seguente:

« Giuro che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che » osserverò lealmente lo Statuto, le altre leggi dello Stato e gli » ordinamenti universitari, che adempirò a tutti gli obblighi del mio » ufficio con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell' inte- » resse dell' Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto » di ufficio e confermando la mia condotta anche privata, alla » dignità dell' impiego.

» Giuro che non appartengo ne apparterò ad associazioni o par- » titi la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio.

» Giuro di adempiere a tutti i miei doveri al solo scopo del bene » inseparabile del Re e della Patria ».

Del prestato giuramento viene redatto apposito verbale; l'originale è conservato negli atti personali dell'impiegato.

Del giuramento è fatta menzione nello stato matricolare.

Art. 13. Al personale tecnico e subalterno spettano gli stipendi, assegni e indennità nonchè gli aumenti periodici nella misura fissata per le stesse categorie dello Stato, come delle annesse tabelle C. e D.

Per la concessione degli aumenti periodici è necessaria la preventiva autorizzazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14. - Le attribuzioni delle varie categorie del personale a carico del bilancio universitario sono quelle stesse stabilite dai vigenti ordinamenti per il personale delle eguali categorie che rimane a carico del bilancio dello Stato.

Art. 15. - Qualora i posti di subalterno di ruolo si dimostrino insufficienti e non vi sia possibilità di aumentarli l'amministrazione potrà assumere personale avventizio, con retribuzione da stabilirsi volta per volta dal Consiglio di Amministrazione.

Tale personale sarà soggetto alle leggi vigenti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, contro l'invalidità e vecchiaia, e contro la disoccupazione involontaria.

Art. 16. - Su proposta motivata del Rettore il Consiglio di Amministrazione potrà conferire speciali incarichi retribuiti ed assegnare speciali premi di operosità o rendimento al personale degli Uffici e degli Istituti che, per necessita di servizio, abbiano prestato l'opera loro in ore ed in circostanze estranee al normale orario od alle normali funzioni d'ufficio o si siano dimostrati meritevoli di gratificazione per aver dato speciali prove di capacità e operosità segnalandosi per conspicuo rendimento di lavoro, od avendo in qualsiasi modo benemeritato dall'Amministrazione Universitaria, indipendentemente dall'applicazione del R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182, per la quale sarà provveduto con somme stanziate annualmente in bilancio e messe a disposizione del Rettore.

Così pure il Rettore potrà disporre speciali compensi in casi di supplenze per assenza o mancanza di personale di ruolo nelle varie categorie del personale universitario, nei limiti dei fondi stanziati a questo scopo in bilancio.

Art. 17. - Per eccezionali necessità di servizio il Consiglio di Amministrazione potrà consentire l'assunzione di personale avventizio, cui sarà data la precedenza, a parità di merito con altri concorrenti, per la nomina agli uffici di ruolo scoperti.

Capo II.

Gerarchia - Anzianità.

Art. 18. - La gerarchia fra gli impiegati di ciascun gruppo o categoria è costituita dal grado; nello stesso grado dall'anzianità di servizio; a parità di anzianità di servizio dall'età.

Art. 19. - Nessun tecnico o subalterno può rifiutarsi di adempiere temporaneamente a funzioni proprie di un grado diverso.

Art. 20. - Qualsiasi comunicazione o istanza dell'impiegato al Rettore deve essere sempre inoltrata per via gerarchica.

Le comunicazioni o istanze che pervenissero direttamente non saranno prese in considerazione.

Capo III.

Dimissioni - Dispensa dal servizio Collocamento a riposo d'ufficio.

Art. 21. - Le dimissioni di un impiegato dall'ufficio devono essere presentate per iscritto; non hanno effetto se non dal giorno dell'accettazione.

L'impiegato che si è dimesso è obbligato a proseguire nello adempimento dei doveri d'ufficio finchè non gli sia partecipata l'accettazione delle dimissioni.

E dichiarato di ufficio dimissionario l'impiegato che, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero sia assente dall'ufficio per un periodo superiore a 15 giorni.

Art. 22. - Sono dichiarati dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale gli impiegati che volontariamente abbandonino l'ufficio o prestino l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio, nonchè i loro eventuali istigatori.

Art. 23. - Le dimissioni accettate e quelle dichiarate d'ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione o indennità.

Art. 24. - L'impiegato può essere dispensato dal servizio per incapacità, per motivi di salute o per scarso rendimento.

È dispensato altresì l'impiegato inetto alle mansioni del suo grado.

La dispensa dei tecnici e dei subalterni è deliberata dal Rettore su proposta del Direttore sentito il Consiglio di Amministrazione, previa valutazione delle deduzioni presentate dagli interessati nel termine come sopra ad essi prefisso.

Nei casi di dispensa per motivi di salute si procede all'accerta-

mento delle condizioni fisiche dell' impiegato, mediante visita medica eseguita da un fiduciario del Rettore.

Art. 25. - La cessazione del servizio per gli aiuti e gli assistenti effittivamente — quando non avvenga per volontarie dimissioni, o per abbandono arbitrario del servizio — ma sia determinata da proposta del professore, dovrà essere dal professore stesso motivata e dovrà dal Rettore comunicarsi all' interessato almeno tre mesi prima dalla scadenza annuale, cioè non oltre il 30 giugno.

La proposta di mancata conferma dovrà essere ratificata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 26. - La cessazione dal servizio del personale assistente volontario oltre che per volontarie dimissioni, è dichiarata dal Rettore a richiesta del Direttore dell' Istituto interessato, quando il personale si sia arbitrariamente astenuto dalla frequenza nell' Istituto o abbia cessato di prestare servizio da oltre un mese senza giustificato motivo.

PARTE SECONDA

Capo IV.

Disciplina e sanzioni disciplinari.

Art. 27. - Agli impiegati che violino gli obblighi di ufficio o comunque vengano meno ai propri doveri, sono applicate, salva la eventuale azione penale, le punizioni di cui ai seguenti articoli del presente capo, da annotarsi nello stato matricolare.

Art. 28. - Le punizioni sono:

1. La censura;
2. La riduzione dello stipendio;
3. La sospensione dal grado con privazione dello stipendio;
4. La revoca;
5. La destituzione.

Le prime due sono inflitte dal Rettore, su proposta motivata del Direttore dell' Istituto o del Capo d' ufficio dal quale l' impiegato dipende.

Le altre punizioni sono inflitte dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.

Art. 29. - Prima di infliggere una delle punizioni di competenza del medesimo, il Rettore invita l' impiegato a giustificarsi assegnandogli all' uopo, ove trattasi delle punizioni indicate nei numeri 3, 4, 5, il termine di giorni 10.

Tuttavia il Rettore ha facoltà di sospendere a tempo indeterminato in via cautelare, sino a provvedimento disciplinare senza invito a discolpa, qualsiasi impiegato la cui permanenza in ufficio

possa a suo giudizio essere di danno al regolare andamento del servizio o dell'Istituto a cui trovasi addetto. Il procedimento disciplinare dovrà in tal caso essere iniziato subito dopo decretata la sospensione cautelare.

La punizione debitamente motivata, viene comunicata all'interessato per iscritto e viene unita agli atti personali dell'impiegato.

Art. 30. - Alla moglie ed ai figli minorenni dell'impiegato sospeso dal grado con privazione dello stipendio, può essere concesso un assegno alimentare non superiore ad un terzo dello stipendio.

Art. 31. - La censura è una dichiarazione di biasimo, ed è inflitta:

a) per negligenza di servizio o per lievi mancanze anche fuori servizio;

b) per assenza dall'ufficio non giustificata.

Art. 32. - La riduzione dello stipendio non può superare il quinto, nè avere durata superiore a sei mesi ed è inflitta;

a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a censura o per maggior gravità di essi:

b) per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti, o verso il pubblico;

c) per lieve insubordinazione;

d) per violazione dell'art. 50 del presente Regolamento;

e) per irregolare condotta.

La riduzione dello stipendio implica anche la riduzione proporzionale del supplemento di servizio attivo. Essa implica, inoltre, il ritardo dell'aumento periodico dello stipendio, secondo quanto è stabilito dall'art. 12.

La sospensione del grado con privazione dello stipendio può durare da uno a sei mesi, ed importa l'allontanamento del servizio.

Essa è inflitta:

a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a riduzione dello stipendio o per maggiore gravità delle infrazioni contemplate agli articoli 28, 29 del presente Regolamento;

b) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi;

c) per grave insubordinazione;

d) per offesa al decoro dell'Amministrazione;

e) per uso dell'impiego a fini personali;

f) per qualunque manifestazione collettiva, che miri a esercitare pressione sull'azione dei superiori o a diminuire l'autorità;

g) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori.

Art. 33. - Si incorre nella revoca dell'impiego, indipendente da ogni azione penale.

Art. 34. - Si incorre nella destituzione, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per maggiore gravità delle infrazioni previste al precedente articolo 31;

b) per violazione dolosa dei doveri di ufficio, con pregiudizio della Università;

c) per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione o superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;

d) per incitamento alla insubordinazione collettiva;

e) per offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale, o per pubblica manifestazione di propositi ostili alle vigenti istituzioni.

Art. 35. - Si incorre senz'altro nella destituzione, esclusa qualsiasi procedura disciplinare:

a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti, contro la Patria o contro i poteri dello Stato o contro il buon costume, ovvero il delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa, o appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna, che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

PARTE TERZA

Capo V.

Aspettative - Disponibilità - Congedi

Art. 36. - L'impiegato può essere collocato in aspettativa con decreto del Rettore, per causa di provata infermità, per giustificati motivi di famiglia, per servizio militare, per elezione a Deputato al Parlamento, per missioni speciali conferitegli dallo Stato, e, limitatamente agli aiuti e assistenti, anche per ragioni di studio, debitamente accertate, che richiedano il loro soggiorno altrove.

L'aspettativa per infermità può essere dal Rettore disposta anche di ufficio, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione.

L'aspettativa per motivi di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da ragioni di servizio.

L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare.

L'impiegato, invece, richiamato alle armi per servizio temporaneo è considerato in congedo, purchè l'assenza dall'ufficio non duri oltre quattro mesi. Per il tempo eccedente tale periodo è collocato in aspettativa.

L' impiegato in aspettativa non ha diritto a stipendio, salvo quanto è disposto all' art. 42.

L' impiegato in congedo per servizio militare, conserva lo stipendio per i primi due mesi soltanto.

Art. 37. - Agli effetti dell' anzianità e degli aumenti periodici dello stipendio, il tempo trascorso in aspettativa per infermità, per servizio militare o per mandato politico o per accertate e riconosciute ragioni di studio è computato interamente.

Il tempo trascorso in aspettativa per altri motivi non è computato. L' impiegato che cessa da tale stato prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

Art. 38. - L' aspettativa per infermità può essere concessa su domanda, in base a certificato medico, debitamente legalizzato.

Il Rettore può, quando lo ritenga opportuno, disporre accertamenti da eseguirsi da un medico fiduciario.

Il Capo dell' Istituto o dell' ufficio, che proponga il collocamento in aspettativa per infermità, di un dipendente impiegato, deve farne motivata relazione al Rettore.

Le norme e le procedure di cui sopra sono applicabili anche agli effetti del richiamo dall' aspettativa per infermità, sia su domanda, sia di autorità.

Art. 39. - L' aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta, ed in ogni caso non può protrarsi al di là di un anno.

L' aspettativa per motivi di famiglia, per missioni di Stato e per ragioni di studio non può eccedere la durata di un anno.

Due periodi di aspettativa della stessa natura, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell' aspettativa.

Se il periodo intermedio di servizio attivo sia superiore a tre mesi, ma non a sei, la durata massima della seconda aspettativa, della stessa natura della prima, non può protrarsi oltre sei mesi.

La durata complessiva di più periodi di aspettativa per infermità per motivi di famiglia, per missioni di Stato e per ragioni di studio, non può superare i due anni in un quinquennio.

Art. 40. - Scaduti i periodi massimi di cui al predetente articolo, l' impiegato che risulti inabile, per infermità, a riassumere l' ufficio, è dispensato dal servizio, salvo il diritto quel trattamento di quiescenza che può spettargli. L' impiegato invece che non risulti inabile a riassumere l' ufficio e che allo scadere dell' aspettativa non riprenda servizio è dichiarato dimissionario.

Peraltro, qualora il Consiglio di Amministrazione non ritenga

opportuno il definitivo allontanamento dell' impiegato di servizio, può concedere un prolungamento eccezionale dall'aspettativa, anche oltre il limite di cui all' ultimo comma del precedente articolo, per non più di sei mesi.

Art. 41. - In caso di collocamento in aspettativa di un impiegato, può dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore dell' Istituto o Capo di ufficio, dalla quale risulti l' assoluta necessità, assumersi per temporanea supplenza, l'opera avventizia di persona reputata idonea, con la retribuzione che sarà ritenuta equa.

Art. 42. - All' impiegato in aspettativa per infermità è concesso un assegno non maggiore della metà nè minore del terzo dello stipendio, se l' impiegato stesso conti dieci o più anni di servizio, e non maggiore del 3° nè minore del quarto se conti almeno 10 anni, ferma in ogni caso la perdita del supplemento di servizio attivo.

Gli anni di servizio, in base ai quali ha luogo la concessione dell' assegno, sono soltanto quelli decorrenti dalla nomina a posto di ruolo.

Art. 43. - Nei decreti di collocamento in aspettativa devono essere indicate la decorrenza, la causa e la durata del provvedimento, nonchè, nel caso di aspettativa per infermità, l' assegno spettante all' impiegato.

Art. 44. - Gli impiegati in aspettativa sono soggetti alle norme disciplinari stabilite per quelli in attività di servizio, in quanto siano applicabili.

Essi devono comunicare al Rettore la loro residenza e gli eventuali cambiamenti per qualsiasi comunicazione.

Art. 45. - L' impiegato non può essere collocato in disponibilità, se non per soppressione di ufficio o per riduzione del rispettivo ruolo organico. Il collocamento in disponibilità è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 46. - La disponibilità non può durare oltre due anni, scaduti i quali l' impiegato cessa di far parte del personale universitario, salva la ragione di conseguire quell' assegno che possa competergli per servizi già prestati.

Nel caso che l' impiegato sia sempre soggetto a conferma, la scadenza della disponibilità coincide con la scadenza dall' ufficio.

Art. 47. - All' impiegato collocato in disponibilità viene fatto lo stesso trattamento che a quello messo in aspettativa per motivi di salute, come dal precedente art. 42.

Art. 48. - Verificandosi la vacanza di un posto nella propria categoria, l' impiegato collocato in disponibilità potrà essere riammesso in servizio attivo con lo stipendio ed assegno di cui era fornito al momento nel quale fu costretto a lasciare il servizio, e con

la rispettiva anzianità, anche se siano decorsi due anni dal collocamento in disponibilità.

Art. 49. - L'impiegato, ove il servizio non ne soffra, può ottenere dal Rettore su proposta del Direttore dell'Istituto o Capo dell'ufficio, durante l'anno, congedi che, in complesso, non eccedano il periodo di un mese per ciascun anno.

Per causa grave il congedo può essere prorogato sino ad un altro mese.

Durante il congedo concesso entro i limiti indicati, l'impiegato è considerato in attività di servizio e conserva lo stipendio, durante il congedo ordinario conserva anche il supplemento di servizio attivo.

L'impiegato in congedo deve notificare al Rettore il recapito cui far pervenire, nel modo più breve, comunicazioni di servizio.

PARTE QUARTA

Capo VI.

Incompatibilità - Comandi.

Art. 50. - Con la qualità di impiegato dell'Università è incompatibile qualunque altro impiego.

È pure incompatibile ogni occupazione o attività che, a giudizio del Capo dell'ufficio o Direttore dell'Istituto non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri di ufficio e col decoro dell'Amministrazione o che il Rettore non creda di consentire per ragioni di opportunità.

Art. 51. - L'ufficio di professore di ruolo in Istituti medi di istruzione è incompatibile con quello di aiuto o assistente di ruolo dell'Università.

Nelle forme e sotto le condizioni prescritte dall'art. 36 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, potranno essere contemporaneamente comandati presso l'Università professori degli Istituti suddetti per esercitarvi mansioni di aiuto od assistente.

Capo VII.

Residenza - Alloggio - Orario - Uniforme.

Art. 52. - L'impiegato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel luogo ove esercita il suo ufficio.

Per gravi ragioni, debitamente accertate, egli può, per altro essere autorizzato dal Rettore a risiedere in luogo vicino a quello dove esercita le funzioni, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei suoi doveri e quando vi sia il nulla osta del Direttore o Capo d'ufficio.

Art. 53. La concessione di alloggi nei locali universitari è fattta dal Rettore previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione il quale determina se l'alloggio debba essere dato a titolo gratuito od oneroso, ed in quest'ultimo caso stab lisce anche l'entità del canone di affitto.

Art. 54. - Il personale è tenuto all'osservanza dell'orario di servizio stabilito per ogni Istituto o Ufficio dal Rettore, su proposta dei singoli Direttori.

In ogni caso detto orario non potrà essere inferiore a ore sette per i funzionari e gli impiegati degli uffici, per gli aiuti ed assistenti e per il personale tecnico e subalterno ad ore otto.

Tutto il personale è tenuto a prestare servizio anche al di là dell'orario normale dovuto quando le esigenze d'ufficio lo richiedono.

Art. 55. - Il personale subalterno è tenuto ad indossare l'uniforme prescritta dall'Amministrazione.

Capo VIII.

Trattamento di quiescenza.

Art. 56. - Le norme relative al trattamento di quiescenza del personale che trovasi a carico del bilancio universitario, saranno stabilite da apposito regolamento.

Cap. IX

Personale insegnante incaricato.

Art. 57 - Gli incarichi per gli insegnamenti obbligatori e complementari sono conferiti secondo le norme del R. D. L. 30 settembre 1923, n. 2102 e del Regolamento generale Universitario vigente.

Art. 58 - Ogni anno il Consiglio di Amministrazione determinerà il numero degli incarichi da conferirsi, l'ammontare della retribuzione e le modalità del relativo pagamento, secondo le disponibilità del Bilancio ed in armonia alle proposte delle Facoltà e Scuola, ratificate dal Senato Accademico.

Art. 59 - Per il personale insegnante incaricato presso la R. Università di Bologna, si adottano, in quanto siano applicabili, le norme relative allo stato giuridico del personale insegnante ufficiale.

Art. 60 - L'incarico di insegnamento può essere revocato in qualsiasi momento dell'anno scolastico con decreto rettoriale su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, presa su proposta della Facoltà o Scuola competente, ratificata dal Senato Accademico, ove l'insegnante venga meno ai doveri del suo Ufficio.

ALLEGATO *A*.

Tabella del personale assistente, tecnico e subalterno di ruolo della Regia Università di Bologna.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DELL'ISTITUTO	Numero e qualifica del personale					
		Aiuti	Assistenti	Tecnici	Levatrici	Subalterni	TOTALE
1	Anatomia comparata.	1	—	1	—	1	3
2	Anatomia patologica	1	1	1	—	3	6
3	Anatomia umana	1	1	1	—	3	6
4	Antropologia	—	—	—	—	1	1
5	Botanica	1	1	2	—	3	7
6	Chimica farmaceutica	1	2	1	—	1	5
7	Chimica generale	1	3	1	—	2	7
8	Clinica chirurgica	1	3	—	—	1	5
9	Clinica dermosifilopatica	1	1	—	—	1	3
10	Clinica medica generale	1	4	—	—	1	6
11	Clinica oculistica	1	1	1	—	—	3
12	Clinica ortopedica	1	—	—	—	1	2
13	Clinica ostetrico-ginecologica. . . .	1	2	—	2	1	6
14	Clinica pediatrica	1	1	—	—	—	2
15	Clinica delle malattie mentali e nervose	1	1	—	—	—	2
16	Disegno ed architettura	—	1	—	—	—	1
17	Fisica sperimentale	1	2	4	—	2	9
18	Fisiologia sperimentale	1	1	1	—	1	4
19	Geodesia	—	1	—	—	1	2
20	Geologia	—	1	1	—	2	4
21	Igiene	1	1	—	—	2	4
22	Istologia	—	1	—	—	1	2
23	Istituto Matematico	—	3	—	—	—	3
24	Materia medica.	1	—	—	—	1	2
25	Medicina legale	1	1	—	—	1	3
26	Mineralogia	—	1	—	—	3	4
27	Osservatorio astronomico	—	1	—	—	1	2
28	Patologia generale	1	1	—	—	2	4
29	Patologia speciale chirurgica	1	1	—	—	1	3
30	Patologia speciale medica	1	1	—	—	1	3
31	Zoologia	1	1	1	—	1	4
32	Posti di nuova istituzione per la Facoltà Medica	1	5	1	—	7	14
33	Rettorato, Segreteria, Economato e servizi generali dipendenti	—	—	1	—	18	19

RIEPILOGO:

Aiuti	N.	24
Assistenti.	»	44
Tecnici	»	17
Levatrici	»	2
Subalterni	»	64
Totale . . .	N.	151

Allegato *B*.

Tabella degli stipendi del personale assistente.

AIUTI

	Stipendio	Assegno di attività
Stipendio iniziale	L. 9500	L. 2100
» al compimento del 3° anno di grado	» 10100	» 2100
» » 6° » »	» 10800	» 2100
» » 10° » »	» 11600	» 2100

ASSISTENTI

	Stipendio	Assegno di attività
Stipendio iniziale	L. 7000	L. 1700
» al compimento del 2° anno di grado	» 7600	» 1700
» » 4° » »	» 8200	» 1700
» » 7° » »	» 8800	» 1700
» » 10° » »	» 9500	» 1700

N. B. — Oltre lo stipendio e l'assegno di attività di servizio ad ogni impiegato della Regia Università di Bologna viene corrisposta l'indennità caro-viveri con le modalità e nella misura stabilita per gli impiegati dello Stato.

Allegato *C*.

Tabella degli stipendi del personale tecnico.

TECNICI

	Stipendio	Assegno di attività
Stipendio iniziale	L. 5400	L. 1090
» al compimento del 4° anno di grado	» 6000	» 1090
» » 8° » »	» 6600	» 1090
» » 12° » »	» 7200	» 1090
» » 16° » »	» 7800	» 1090
» » 20° » »	» 8400	» 1090
» » 24° » »	» 9000	» 1090

LEVATRICE MAESTRA

Stipendio iniziale	L. 5400	L. 1090
» al compimento del 4° anno di grado . . .	» 5900	» 1090
» » 8° » » . . .	» 6400	» 1090
» » 12° » » . . .	» 6900	» 1090
» » 16° » » . . .	» 7400	» 1090

LEVATRICE ASSISTENTE

Stipendio iniziale	L. 4400	L. 880
» al compimento del 4° anno di grado . . .	» 4900	» 880
» » 8° » » . . .	» 5400	» 880
» » 12° » » . . .	» 5900	» 880

N. B. — Oltre lo stipendio e l' assegno di attività di servizio ad ogni impiegato della Regia Università di Bologna viene corrisposta l' indennità caro-viveri con le modalità e nella misura stabilita per gli impiegati dello Stato.

ALLEGATO *D*.

Tabella degli stipendi del personale subalterno.

	Stipendio	Assegno di attività
Stipendio iniziale	L. 4600	L. 900
» al compimento del 4° anno di grado . . .	» 4900	» 900
» » 8° » » . . .	» 5300	» 900
» » 12° » » . . .	» 5800	» 900
» » 16° » » . . .	» 6300	» 900
» » 20° » » . . .	» 6800	» 900
» » 24° » » . . .	» 7300	» 900

N. B. — Oltre lo stipendio e l' assegno di attività di servizio ad ogni impiegato della Regia Università di Bologna viene corrisposta l' indennità caro-viveri con le modalità e nella misura stabilita per gli impiegati dello Stato.

REGOLAMENTO
DELLA CASSA SCOLASTICA PRESSO LA
R. UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

IL RETTORE

Visto il R. D. 30 settembre 1923, n. 2102 sull'ordinamento dell'Istruzione Superiore ed il Regolamento generale universitario approvato con R. D. 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione

DECRETA:

È approvato l'unito regolamento contenente le norme circa il funzionamento e la gestione della Cassa Scolastica, presso la R. Università di Bologna.

Bologna, addì 20 dicembre 1924.

IL RETTORE
P. SFAMENI

V. IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
BORSARI

Regolamento della Cassa Scolastica presso la R. Università di Bologna.

Art. 1. - La Cassa scolastica di cui all'art. 55 del R. D. 30 settembre 1923, n. 2102, è amministrata da un Direttorio il quale si compone di un Presidente e di sei Consiglieri nominati come segue.

Il Senato Accademico procederà alla nomina di un Presidente e di quattro Consiglieri scegliendoli fra i professori di ruolo, in modo che ogni Facoltà e la Scuola di Farmacia siano rappresentate. Il Rettore elegge due studenti dell'Università. I primi durano in carica un triennio, decorrente dal 1° ottobre, e possono essere riconfermati, gli altri durano in carica un anno e possono pure essere riconfermati.

Le nomine o riconferme di cui sopra debbono essere fatte non più tardi del 30 settembre di ogni anno.

Farà parte del Direttorio con voto consultivo, il Capo della Segreteria ed in sua assenza od impedimento il Segretario destinato a sostituirlo.

In caso d'impedimento o di assenza, il Presidente viene sostituito dal professore più anziano di nomina, facente parte del Direttorio ed a parità di nomina dal più anziano di età.

Art. 2. - Alla fine di ogni mese la Cassa Universitaria devolve alla Cassa Scolastica il 10 per cento dell'ammontare delle tasse di immatricolazione e d'iscrizione pagate dagli studenti nel mese stesso, nonchè il 10 per cento dei contributi di qualsiasi natura da essi corrisposti.

Alla Cassa scolastica sono devolute anche le elargizioni di Enti o di privati destinate alla Cassa stessa, nonchè le somme con cui l'Università creda di concorrervi a carico del proprio bilancio.

Tali somme — tranne una piccola disponibilità per eventuali urgenti bisogni — devono essere depositate alla Cassa di Risparmio di Bologna, e non possono essere prelevate senza esplicita autorizzazione del Presidente del Direttorio e del funzionario addetto alla Cassa.

Art. 3. - La gestione della Cassa e la tenuta della relativa contabilità, distinta da quella della Università, è affidata per incarico con adeguato compenso da stabilirsi anno per anno dal Direttorio ad un funzionario dell'Amministrazione Universitaria, che può essere lo stesso Economo-Cassiere della R. Università, sotto la diretta vigilanza del Presidente del Direttorio.

Ad esso si applicano le disposizioni contenute nelle leggi e regolamento sulla contabilità generale dello Stato, per quanto riguarda la responsabilità dei pubblici funzionari.

Art. 4. - Il funzionario addetto trasmetterà ad ogni richiesta del Direttorio la situazione della Cassa, in modo che il Direttorio abbia gli elementi per deliberare in merito alla concessione degli assegni.

Art. 5. - Possono chiedere il pagamento dell' assegno, pari all'intero ammontare delle varie tasse, sopratasse e contributi, gli studenti di disagiata condizione economica che abbiamo negli esami di maturità o di licenza dalle scuole medie di secondo grado, oppure in quelli di profitto consigliati per l'anno precedente, la media di nove decimi e non meno di otto decimi in ciascuna prova; l'assegno pari all'ammontare di metà delle tasse, sopratasse e contributi, può essere chiesto da chi abbia conseguito non meno di otto decimi in ciascun esame.

Se nell'anno in corso, o in quelli successivi non siano prescritti esami di profitto, l'assegno può essere chiesto in base ai risultati dei

colloqui che, secondo gli ordinamenti delle varie Facoltà o Scuole, lo studente debba sostenere, o in base agli attestati di operosità e diligenza che debbono essere rilasciati a tali effetti dai professori ai cui corsi i richiedenti sono iscritti.

Art. 6. - Non può concedersi alcun assegno allo studente che in un esame precedente sia stato riprovato, o siasi ritirato, o al quale nel corso dell'anno precedente sia stata inflitta una pena disciplinare universitaria.

Lo studente a cui sia stato concesso un assegno totale o parziale, ne è privato ove occorra in una punizione disciplinare.

Art. 7. - Il versamento dell'assegno pari all'importo totale o parziale della sopratassa di laurea o di diploma può concedersi allo studente che negli esami di profitto prescritti all'ultimo anno di corso abbia conseguito le votazioni di cui all'art. 5.

Il versamento dell'assegno pari all'importo totale o parziale della tassa di diploma può concedersi allo studente che abbia riportato rispettivamente i nove o gli otto decimi nell'esame di laurea o di diploma.

Nella Scuola di Farmacia il versamento dell'assegno pari all'importo totale o parziale della sopratassa di laurea o di diploma, può concedersi in base al risultato degli esami di profitto prescritti rispettivamente pel 4° o pel 3° anno di corso.

Art. 8. - I laureati o diplomati che s'iscrivano per il conseguimento di una nuova laurea o di un nuovo diploma, potranno chiedere il versamento dell'assegno pari all'ammontare delle tasse di immatricolazione e d'iscrizione, della sopratassa d'esame e dei vari contributi per l'anno di corso a cui si iscrivano, quando, oltre alla disagiata condizione economica, provino di avere ottenuto negli esami di profitto o nei colloqui obbligatori dell'ultimo biennio del corso da essi seguito e nell'esame di laurea o diploma la media di nove decimi e non meno di otto decimi in ciascuna prova.

L'asseguo pari alla metà dell'ammontare suddetto può essere chiesto da chi in ognuna delle prove sopraindicate abbia conseguito non meno di otto decimi.

Mancando eventualmente, in uno degli ultimi due anni del corso, prove d'esami o colloqui, si terrà conto degli attestati di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

Art. 9. - Le domande di concessione di assegno per il primo anno, indirizzate al Presidente del Direttorio della Cassa scolastica, su carta da lire 2, vanno presentate alla Segreteria universitaria con quelle di immatricolazione; le domande di concessione degli assegni per gli anni successivi al primo, insieme con quelle di

iscrizione; in ogni modo non oltre il termine, assolutamente perentorio del 30 novembre di ciascun anno.

Le domande di concessione di assegno pari all'ammontare intero o parziale della sopratassa di laurea o di diploma, debbono essere presentate nel termine perentorio di tre mesi dalla data dell'ultimo esame di profitto o colloquio; quelle di concessione di assegno pari all'ammontare totale o parziale della tassa di diploma debbono essere presentate pure nel termine perentorio di tre mesi dalla data dell'esame di laurea o diploma.

Art. 10. - Le domande di concessione di assegni, coll'indicazione dell'indirizzo esatto del richiedente, debbono essere accompagnate dai seguenti documenti:

1) Stato di famiglia rilasciato dalla Giunta municipale del Comune di residenza secondo il modulo allegato al presente regolamento;

2) Certificati dell'Agenzia delle imposte del luogo di origine di entrambi i genitori e del luogo di residenza, comprovanti la situazione della famiglia, per quanto riguarda i redditi fondiari e la Ricchezza Mobile;

3) Certificato in carta libera della Segreteria universitaria comprovante il merito scolastico, ed eventualmente attestati di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

Art. 11. - La Segreteria universitaria entro il 10 dicembre di ciascun anno trasmette al Direttorio della Cassa scolastica le domande documentate presentate entro il 30 novembre, insieme con un elenco delle domande stesse diviso per Facoltà o Scuola ed anno di corso.

Le domande per assegni relativi al pagamento delle sopratasse di laurea o diploma e delle tasse di diploma vengono trasmesse al Direttorio il 10 e il 25 di ogni mese.

Art. 12. - Il Direttorio si aduna entro il mese di dicembre di ogni anno per l'esame delle domande, di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Si raduna tutte le volte che ne viene richiesto dal Presidente per l'esame delle domande, di cui al 2° comma dell'articolo precedente.

Art. 13. - Il Direttorio, presi in esame i documenti, può richiedere, ove lo creda, ulteriori informazioni alle Autorità municipali, all'Intendenza di Finanza e ai RR. Carabinieri; e decide inappellabilmente, tenendo conto, oltre che delle condizioni economiche, del numero dei figli che la famiglia dei richiedenti fa contemporaneamente istruire in Istituti governativi o pareggiati, nei quali si

paghino tasse scolastiche, e di tutte le altre condizioni che possono determinare il grado di agiatezza della famiglia.

Il Direttorio concede gli assegni, totali o parziali, nei limiti delle disponibilità della Cassa scolastica, tenendo presente, nelle concessioni, il maggior grado di disagio economico dei richiedenti.

Art. 14. — All' incaricato della gestione della Cassa vengono comunicate le deliberazioni del Direttorio, in forma di ordinativi firmati dal Presidente e controfirmati dal Capo della Segreteria, circa la concessione degli assegni pari all' intero o parziale ammontare delle tasse di immatricolazione e iscrizione, delle sopratasse d' esame e dei contributi di qualsiasi natura; ed egli provvede a versare tali assegni direttamente alla Cassa dell' Università.

Gli assegni relativi alle tasse di diploma, verranno versati mediante cartoline vaglia dirette all' Ufficio Atti Successioni di Bologna, le cui attestazioni di ammissione saranno presentate alla Segreteria universitaria.

Ove lo studente, cui sia stato concesso l' assegno, abbia già provveduto in tutto o in parte al pagamento delle tasse, sopratasse e contributi, l' assegno sarà in tutto o in parte versato a lui direttamente (o al padre o tutore se minorenne) mediante vaglia postale, detratte le spese di emissione del vaglia stesso.

Qualora lo studente, durante il corso dell' anno scolastico, si trasferisca ad altra Università od Istituto, conserverà per l' anno medesimo l' assegno concessogli, e la Cassa scolastica provvederà al versamento delle relative quote a favore dell' Università o Istituto ove lo studente si è trasferito.

Disposizioni transitorie.

Art. 15. — L' Università di Bologna per l' anno 1924-25, e finchè la Cassa scolastica non abbia un proprio fondo di riserva pel pagamento degli assegni, anticiperà alla Cassa stessa, a richiesta, una somma fino alla concorrenza di lire 50.000, pari circa alla metà dell' ammontare prevedibile del decimo dovuto sulle tasse e sui contributi scolastici.

Di tale anticipazione verrà tenuto conto nella definitiva liquidazione del decimo anzidetto.

Art. 16. - Per l' anno scolastico 1924-25 le nomine dei membri del Direttorio, di cui all' art. 1 del presente Regolamento, saranno fatte non appena questo sarà reso esecutivo.

Bologna, 20 dicembre 1924.

Il Rettore: P. SFAMENI

(Art. 10 Regol. Cassa Scol.)

Comune di ....

Stato di Famiglia *per il pagamento delle tasse da parte della Cassa Scolastica rilasciato al sig.* ....

domiciliato a .... *(Via* ....*)*

che chiede l' inscrizione al .... *anno del corso di*

....

presso la R. Università di Bologna.

Il presente documento deve essere firmato dalla Giunta Municipale e, quando non sia rilasciato dal Comune di Bologna, dovrà essere legalizzato dal Prefetto.

Al presente documento deve essere allegato il certificato dell'Agente delle Imposte.

Comune di ____________

Stato di Famiglia *per il pagamento delle tasse da parte della Cassa Scolastica rilasciato al sig.* ____________

che richiede l' inscrizione al ______ *anno di* ____________ *presso la R. Università di Bologna.*

1	I genitori sono viventi?	1	____________
2	In caso affermativo quale è la loro età e la loro professione?	2	____________
3	Quanto ricavano dalla professione esercitata?	3	____________
4	Oltre alla professione hanno rendite? quali?	4	____________
5	Da quali fonti le rendite stesse provengono?	5	____________
6	Se provengono da immobili, ove sono essi situati?	6	____________
7	Il sig. [1] ____________ ha fratelli e sorelle?	7	____________
8	Coabitano in famiglia?	8	____________
9	Qual'è l'età di ciascuno di essi e la professione con il relativo provento?	9	____________
10	Se studenti indicare la Scuola dove sono iscritti.	10	____________
11	Con la famiglia coobitano altri parenti?	11	____________
12	In caso affermativo, quale è il loro grado di parentela, quale professione esercitano? quale guadagno da essa ritraggono? quali rendite hanno?	12	____________
13	Il sig. [1] ____________ esercita alcuna professione?	13	____________
14	Quanto ricava dalla professione esercitata? [2]	14	____________

La Giunta Municipale

____

____

____

____

____

(1) Indicare il nome dello studente.

(2) Si prega di aggiungere nel certificato tutte quelle notizie che possono essere atte a fare valutare più esattamente le condizioni di fortuna della famiglia dello studente, anche se tali notizie non siano specificatamente richieste nel presente modulo.

REGOLAMENTO
SPECIALE INTERNO PER LE SPESE
AD ECONOMIA

(Art. 77 del R. D. L. 30 settembre 1923, n. 2102).

IL RETTORE

Visto l'art. 77 del R. D. L. 30 settembre 1923, n. 2102;
Udito il Consiglio di Amministrazione della R. Università

DECRETA:

è approvato il presente regolamento speciale interno per le spese ad economia per la R. Università di Bologna.

Bologna, li 5 luglio 1925.

IL RETTORE
P. SFAMENI

Regolamento speciale interno per le spese ad economia.
(Art. 77 del R. D. L. 30 settembre 1923, n. 2102).

Art. 1. - L'anno finanziario per la R. Università va dal 1° ottobre al 30 settembre.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel mese di giugno, apportando al medesimo tutte quelle varianti che sono richieste dalle esigenze verificatesi nei varî servizi.

Art. 2. - All'inizio dell'anno finanziario il Consiglio di Amministrazione farà noto agli Istituti universitari l'ammontare delle assegnazioni accordate ai singoli Istituti, così pure assegnerà le somme occorrenti per il Rettorato, gli Uffici e le spese generali.

Art. 3. - Ciascun Direttore di Istituto dispone liberamente dei fondi assegnati al suo Istituto in conformità delle norme della Legge 30 settembre 1923, n. 2102, del Regolamento generale universitario e del presente Regolamento speciale interno per le spese ad economia.

Art. 4. - I Direttori degli Istituti provvedono direttamente all'ordinazione di quelle spese da loro ritenute necessarie ed opportune; e, ricevuto e collaudato il materiale, rimettono la fattura relativa, munita della loro firma in segno di accettazione, e corredata, se del caso, del buono di carico inventariale, all'Ufficio di Economato per le disposizioni di pagamento.

Quando si tratti di lavori eseguiti per un importo eccedente lire 1000 non potrà essere dato corso al pagamento se non dopo che la fattura sia stata munita della liquidazione da parte del tecnico scelto dal Consiglio d'Amministrazione o da un Ingegnere dell' Ufficio del Genio Civile.

Art. 5. - Nessuna spesa che in una sola volta ecceda lire 10,000 o che ecceda lire 5000 annue ed impegni il bilancio per più esercizi, può essere ordinata senza la preventiva deliberazione del Consiglio d' Amministrazione.

Tutti i contratti che eccedano le lire 10,000 debbono essere preceduti da gara pubblica o da licitazione privata su deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio, tenuto conto della specialità del lavoro e della fornitura o dei motivi di urgenza o convenienza, può deliberare di prescindere dalla gara e ricorrere alla trattativa privata; tali deliberazioni debbono essere motivate.

Art. 6. - Potranno farsi ad economia nel limite di lire 10.000 le seguenti spese:

a) Acquisti, riparazioni, adattamenti di mobili, di utensili, di strumenti o di materiale didattico o scientifico, di arredi e decorazioni di locali, acquisti di biancheria;

b) Spese di manutenzione di edifici di restauro e ripulitura di locali, impianti e spese di illuminazione, di riscaldamento, di forza motrice, di acqua e di telefono;

c) Acquisto di pubblicazioni e spese di cancelleria, di stampa di rilegatura, e simili;

d) Dietetiche, medicinali specialità terapeutiche per le Cliniche, prodotti chimici, reagenti ecc.;

e) Pagamento per personale giornaliero di servizio, facchinaggio ecc.;

f) Trasporti, spedizioni, nolo vetture;

g) Spese eventuali di rappresentanza ed altre congeneri.

Art. 7. - I Direttori degli Istituti scientifici non possono assumere obbligazioni eccedenti le somme assegnate al rispettivo Istituto dal Consiglio d'Amministrazione, sia a titolo di dotazione annua, sia a titolo di assegno straordinario. Essi sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese che si verificassero sui fondi messi annualmente a loro disposizione.

Art. 8. - L'Università provvede alla conservazione dei beni mobili che fanno parte del suo patrimonio, e ne curerà la consegna alle persone, cui ne spetta la conservazione.

L'Ufficio di Ragioneria Economato avrà cura di far registrare

negli inventari degli Istituti e dell' Economato il materiale non di consumo che costituisca aumento al patrimonio dell' Università.

Alla compilazione e tenuta degli inventari stessi sarà provveduto - quando non sia disposto diversamente - a cura degli Uffici universitari.

La custodia diretta di tutto il materiale mobile esistente nella Università e nei suoi Istituti scientifici è affidata all' Economo e ai Direttori dei singoli Istituti, mediante verbali di consegna, dopo accertamento della consistenza del materiale stesso in confronto con gli inventari.

Art. 9. - Alla fine di ogni anno finanziario gli Uffici contabili sono tenuti a presentare al Consiglio d' Amministrazione la nota delle variazioni inventariali; di guisa che l'Amministrazione possa avere al corrente la contabilità relativa.

Questa si divide in 5 categorie, e cioè:

1. Mobili, arredi e masserizie in genere;
2. Macchine, strumenti scientifici ed accessori, carte geografiche ed oggetti relativi;
3. Collezioni di Storia naturale e scientifiche in genere;
4. Quadri, statue, incisioni, modelli, diapositive ecc.;
5. Libri e cataloghi relativi.

Art. 10. - Il materiale reso inservibile può essere alienato col consenso del Consiglio d' amministrazione.

Il consegnatario nel presentare la relativa proposta motivata, deve indicare il numero di inventario degli oggetti da alienarsi, la precisa loro denominazione ed il valore segnato in inventario per ciascuno di essi.

Avvenuta la consegna del materiale alienato, il Direttore dell' Istituto scientifico o l' Economo, a seconda dei casi, è autorizzato ad emettere senz' altro allo scarico relativo e a portare in diminuzione, nelle variazioni dell' anno, il valore degli oggetti alienati.

Quando si tratti di oggetti consumati, rotti o ridotti in modo che non siano suscettibili di riparazione nè si possa ricavare alcun utile dalla loro alienazione, il Consiglio d' amministrazione, su domanda motivata dal consegnatario, corredata come al secondo paragrafo del presente articolo, autorizzerà l' eliminazione degli oggetti stessi dall' inventario e la emissione del relativo buono di scarico.

Anche per la trasformazione dei beni mobili occorre la proposta motivata ed il consenso del Consiglio d' amministrazione

Art. 11. - Gli strumenti, gli apparecchi ed in genere tutti gli oggetti che abbiano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione,

udite le Facoltà competenti, interesse storico-scientifico o siano rari e di pregio esistenti nell'Università e negli Istituti scientifici, in qualunque modo siano venuti a far parte del patrimonio universitario, sono inalienabili e debbono essere conservati sotto la personale responsabilità dei consegnatari.

Art. 12. - Il servizio di cassa, in via provvisoria, e finchè non vi sia definitivamente provveduto, è affidato all'Economo-Cassiere il quale riscuote i contributi di Enti o di privati, le tasse, sopratasse, contributi di studenti, corrispettivi di prestazioni, proventi di Segreteria ed ogni altra entrata dell'Università.

I fondi tutti dell'Università devono essere però depositati con libretto a conto corrente alla Cassa di risparmio o ad altro Istituto designato dal Consiglio di Amministrazione dal quale sono, volta per volta, prelevate le somme occorrenti, con assegni vistati dal Rettore, o da chi ne fa le veci secondo l'art. 6 del Regolamento universitario vigente, e firmati per quietanza dall'Economo-Cassiere.

L'Economo-Cassiere custodisce in apposita cassa forte le somme necessarie ai bisogni giornalieri.

Alla chiusura serale dei conti, quando risulti una esistenza di cassa superiore a lire 50.000, cura il versamento della eccedenza nel conto corrente dell'Università, per il giorno successivo. Quando per gl'incassi fatti nelle ore antimeridiane possa prevedersi già tale eccedenza, il versamento verrà fatto nel giorno stesso.

Nella cassa forte sono custoditi, oltre le somme di cui sopra, anche tutti i titoli, libretti ed altri eventuali valori pertinenti all'Università.

Art. 13. - I pagamenti si effettuano mediante mandati firmati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore della Segreteria.

Tali mandati possono essere costituiti dallo stesso documento giustificativo, già firmato per accettazione da chi ha ordinato la spesa, con apposizione, mediante timbro, dell'ordinativo di pagamento da firmarsi come è indicato sopra. A questo scopo le note di spesa debbono essere presentate in doppio esemplare, scritto in inchiostro nero, datate. Inoltre le note del lavori e forniture debbono segnare le provviste, i lavori eseguiti, l'indicazione del servizio nei cui interesse vennero fatte, il nome e cognome del creditore.

Art. 14. - Le ordinazioni e il pagamento di provviste o di lavori ed i contratti che impegnino fondi destinati alle spese generali, di manutenzione e di personale ed in generale che non siano a carico dei fondi degli Istituti dovranno essere disposti dal Direttore Capo

degli Uffici secondo le istruzioni che egli riceverà dal Rettore Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15. - L'Economo-Cassiere deve ad ogni richiesta, ed in ogni caso quindicinalmente, dar conto al Presidente del Consiglio di amministrazione del movimento delle riscossioni e dei pagamenti, e presentare la situazione di cassa.

Art. 16. - Ai Direttori degli Istituti scientifici potrà essere concessa una anticipazione per le minute spese, fino ad un decimo della dotazione assegnata all'Istituto, di cui essi dovranno rendere conto di regola, alla fine di ogni mese.

Art. 17. - Nessuna spesa può essere ordinata nè eseguita se non trova riscontro negli stanziamenti del bilancio preventivo.

Art. 18. - Le economie che si verificassero alla fine dell'esercizio finanziario sulle somme stanziate a favore di un Istituto Universitario saranno riservate al medesimo e cumulate con gli assegni degli anni successivi.

Art. 19. - Per tutte le trattazioni e per tutte le provvidenze che si riferiscono al mantenimento ed al funzionamento degli Istituti clinici nonchè per tutte quelle determinazioni che riguardassero i rapporti fra i diversi Istituti clinici, fra essi e l'Amministrazione Universitaria ed Ospitaliera, i Direttori degli Istituti stessi si riuniranno collegialmente per esaminare le varie questioni e prendere le necessarie deliberazioni e per fare al superiore Ministero ed al Consiglio di Amministrazione dell'Università quelle proposte, che giudicheranno utili per il funzionamento scientifico, didattico ed ospitaliero dei loro Istituti.

Art. 20. - Le attribuzioni del Collegio dei Clinici e le modalità per il suo funzionamento sono regolate dal R. D. L. 10 febbraio 1924, n. 549 e dal regolamento approvato con D. R. 21 maggio 1925, n. 1144.

REGOLAMENTO SPECIALE
PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA OPERA DELL' UNIVERSITÀ

IL RETTORE

Visti gli articoli 56, 57 e 58 del R. D. L. 30 settembre 1923, n. 2102;

Uditi il Senato Accadamico ed il Consiglio di Amministrazione di questa R. Università

DECRETA:

è approvato il presente regolamento speciale per la gestione ed il funzionamento dell' Opera dell' Università.

Bologna, addì 15 luglio 1925.

IL RETTORE
P. SFAMENI

Art. 1. - Presso la R. Università di Bologna è costituta l' Opera dell' Università col fine di promuovere e di attuare l' assistenza scolastica nelle varie sue forme, secondo la disposizione dell' articolo 56 della Legge sul nuovo Ordinamento per l' Istruzione Superiore.

Art. 2. - L' Opera dell' Università di Bologna è retta dalle norme del presente regolamento e dalle disposizioni degli articoli 56, 57 e 58 del R. D. L. 30 settembre 1923, n. 2102, la cui interpretazione ed applicazione in ogni caso controverso è devoluta al Senato Accademico, il quale avrà competenza e facoltà di risolvere ogni controversia avesse a verificarsi per la loro pratica applicazione.

Art. 3. - A costituire il patrimonio dell' Opera dell' Università sono destinati:

a) i proventi delle tasse e delle elargizioni di cui all' art. 58 del R. D. L. 30 settembre 1923, n. 2102;

b) le elargizioni di Enti e di privati ad essa destinati e che le Autorità Accademiche dovranno provocare;

c) le somme che potrà assegnare all' Opera dell' Università

ogni anno il Consiglio di Amministrazione dell' Università sul bilancio universitario;

d) gli interessi che annualmente l' Opera potrà maturare sul proprio patrimonio.

Art. 4. - L' Opera dell' Università esplica la sua azione benefica di assistenza ai giovani durante e dopo la loro vita universitaria col concedere:

a) sussidi annui di studio ai giovani di condizioni economiche gravemente disagiate e che si dimostrino i migliori per diligenza, per profitto e per buona condotta;

b) assegni a giovani laureati che intendano seguire speciali ricerche e studi per i quali dimostrino particolari attitudini;

c) premi di incoraggiamento e contributi per pubblicazione di studi e di ricerche originali a studenti ed a laureati da non oltre tre anni;

d) sussidi e contributi per l' organizzazione ed il funzionamento della casa e della mensa dello studente;

e) eventuali sussidi straordinari per altri scopi ed iniziative che siano in armonia allo spirito e alle finalità dell' Opera.

Dei benefici dell' Opera non possono godere che gli studenti ed i laureati della R. Università di Bologna; per questi ultimi limitatamente per un periodo massimo di tre anni dopo la laurea.

Art. 5. - L' Opera dell' Università, con bilancio e gestione distinti, è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, il quale sarà assistito da una Commissione composta del Rettore dell' Università, del Preside più anziano e del Presidente della Cassa Scolastica; a questa Commissione è devoluto l' esame delle domande e le proposte per l' assegnazione dei benefici dell' Opera nelle varie forme.

La Commissione sarà assistita da un funzionario di Segreteria, che avrà il compito di curare le finalità dell' Opera dell' Università, di raccogliere le domande che all' Opera siano indirizzate, di corredarle di tutte le informazioni che possono essere utili alla Commissione e di redigere verbale della proposte della Commissione stessa, che il Rettore presenterà poi al Consiglio di Amministrazione per le sue deliberazioni.

Art. 6. - Ogni anno il Consiglio di Amministrazione prenderà in esame le proposte della Commissione e delibererà sulle assegnazioni relative secondo le disponibilità dell' Opera.

Art. 7. - Per il conferimento di contributi per pubblicazioni scientifiche o per ricerche originali dovrà esservi la proposta motivata del professore, sotto la direzione del quale le pubblicazioni o le ricerche furono eseguite.

Art. 8. - I mandati di pagamento delle somme erogate dal Consiglio di Amministrazione per conto dell'Opera dell'Università dovranno essere firmati dal Rettore dell'Università e dal Direttore della Segreteria e pagati personalmente ai beneficati.

Art. 9. - Ogni anno la Commissione preposta all'Opera dell'Università dovrà redigere una relazione illustrativa dei benefici e dei risultati ottenuti proponendo quelle assegnazioni che riterrà più utili e più proficue.

Disposizione transitoria.

Art. 10. - L'Opera dell'Università avrà vita ed inizierà il suo funzionamento dopo che il Ministero della P. I. avrà provveduto alla pubblicazione del Decreto Reale, di cui all'art. 58 del R. D. L. 30 settembre 1923, n. 2102.

INDICE